LA Lambaradan

ANNO 3 - N. 1
MAGGIO 2011

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% NE/VR.

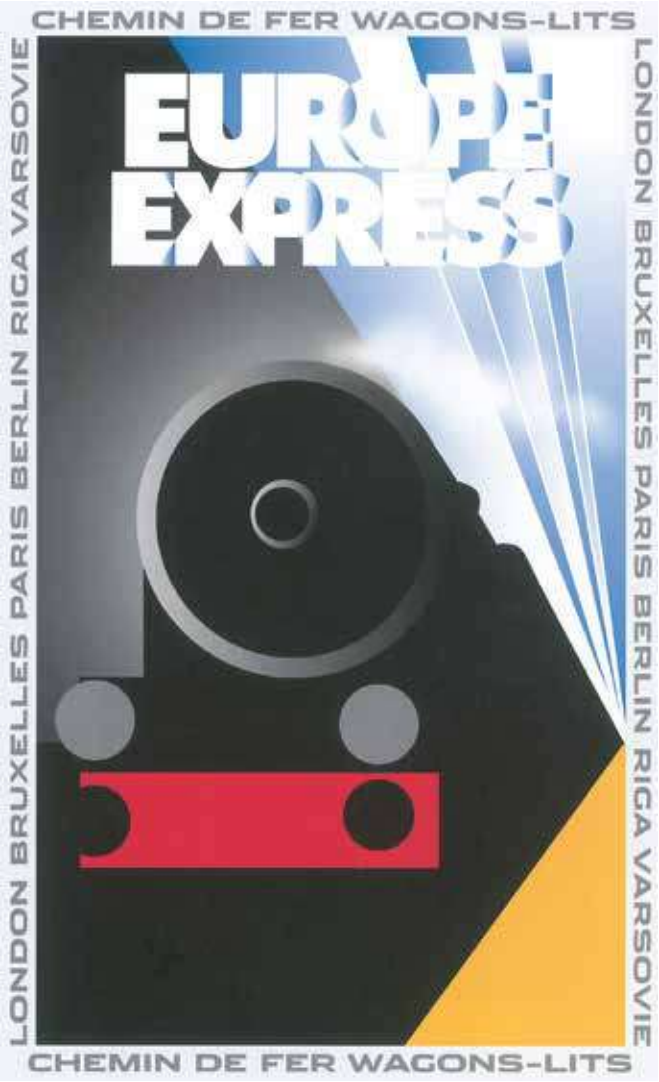

L|A

LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

Rivista semestrale, n. 5, anno 2011
Iscrizione Registro Stampa Tribunale di Verona n. 1844

Direttore responsabile	Giuseppe Brugnoli - iscr. Albo Giornalisti di Venezia n. 24746
Direttore editoriale	Marianna Brugnoli
Redazione	L&A Studio Legale

Hanno collaborato

Lamberto Lambertini	L&A Studio Legale
Debora Cremasco	L&A Studio Legale
Alberto Grigolo	L&A Studio Legale
Francesco Stocco	L&A Studio Legale
Davide Pachera	L&A Studio Legale
Giuliano Berti Arnoaldi Veli	Avvocato in Bologna
Paolo Rosa	Avvocato in Trento

Un particolare ringraziamento a tutti gli amici della cena Martin Bell, in Verona, 1 marzo 2011
Foto della cena Martin Bell di Giulia Adami, Fotostudio, Verona

Foto di Carmine Rossi

In copertina: da Retro Graphics, *Cartel de viajaes*

Stampa
Cierre Grafica
via Ciro Ferrari, 5 - Caselle di Sommacampagna (Verona)
tel. 045 8580900 - fax 045 8580907 - www.cierrenet.it

Editoriale

Cari amici

Ci ritroviamo in primavera, un altro periodo è passato, ma noi no.
La vocazione canzonettara delle nostre rubriche è in fondo un modo di leggere la vita di tutti i nostri giorni: ed allora per non tradire questa vocazione ci piace ascoltare le canzoni di questa primavera.
Anche qui troviamo quel velo di malinconia che l'inverno appena trascorso non ci ha saputo risparmiare, e vediamo un po': "*sembrava la fine del mondo, ma sono qua*" (Vasco, eh... già, 2011), oppure "*quanto tempo che è passato, senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati, sono stati quasi eterni*" (Noemi, vuoto a perdere, 2011), ed ancora "*e anche quando si gelava con la luna già cambiata, eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata*" (Ligabue, ci sei sempre stata, 2011).
Insomma, a leggere i ritornelli di questa stagione nuova, ed a fermarci a questi passaggi, ci potrebbe rimanere un qualche senso di desolazione.
Ma come sempre, e per fortuna, la voglia di sole è sempre più forte, ed allora andando avanti con la lettura: "*col cuore che batte più forte, la notte ha da passà*" (sempre Vasco, qualche strofa più avanti), e "*non mi fermo più, mentre vado a cercare, quello che non c'è più, perché il tempo ha cambiato le persone*" (sempre Noemi, una manciata di righe oltre) ed ancora "*in futuro è tutto da vedere, tu lo vedi prima, me lo dici vuoi che mi prepari, e sorridi ancora*" (di nuovo Ligabue, in questo caso qualche strofa sopra).
Dalla semplicità di parole che non vogliono essere poesie, ma che contengono sentimenti chiari e sensazioni comuni, capiamo la necessità di leggere le strofe, ma ancor di più la vita, dall'inizio alla fine del discorso, se vogliamo capirle: perché una parola può cambiare un senso.
Leggiamo la voglia di guardare sempre avanti, e di far tesoro del passato: il bicchiere non è solo mezzo vuoto o mezzo pieno, può essere anche mezzo pieno di liquido e mezzo pieno di spazio.

SOMMARIO

→ **Editoriale**
di Marianna Brugnoli 1

→ **Orizzonti perduti**
da "I giudici e la politica"
di Achille Battaglia
da "Lacerba"
"Lacerba sotto processo"
di Giovanni Papini 3

→ **Il mio canto libero**
Le dame, i consiglieri, l'arme, gli amori
di Lamberto Lambertini 33

→ **Zirichiltaggia**
Da "Lacerba"
Piani e linee di una donna che si pettina
– i principi di Raldon
– Il tango argentino
– Case di Boca, Buenos Aires 36

→ **Quando**
Martino Rota ovvero le avventure
di un collezionista
di Giuliano Berti Arnoaldi Veli 40

→ **Niente da capire**
Denuncia di gravi irregolarità gestionali
da parte dei sindaci di s.r.l.
di Lamberto Lambertini
La nuova conformazione delle
cartolarizzazioni dopo la crisi del subprime
di Francesco Stocco 45

→ **Siamo solo noi**
E i sindaci possono ricorrere ai giudici
di Debora Cremasco
Fallevole fallimento
di Alberto Grigolo
La cancellazione della società dal registro
delle imprese ed i processi in corso
di Davide Pachera 53

→ **Brothers in arms**
Piccolo è bello ma è costoso: i numeri non
lasciano dubbi sulla necessità di aggregazione
tra le casse dei professionisti
di Paolo Rosa 60

→ **Ciao mamma guarda come mi diverto**
foto della cena Martin Bell 65

→ **Bello e impossibile**
i messaggi degli amici 69

Bene, dopo questa divagazione tra i cantautori partiamo da **Orizzonti perduti** con un pezzo su giudici e politica e alcuni brani da Lacerba, una delle prime riviste futuristiche italiane.
Ne **Il mio canto libero** alcune considerazioni sulle quote rosa.
Per **Zirichiltaggia** un nuovo esperimento artistico: quadri e foto a confronto.
In **Quando** la vera storia del nostro patrono, di un incisore e di un collezionista poeta.
E nella rubrica **Niente da capire** i sindaci di s.r.l., sempre di moda, e la cartolarizzazione dopo la crisi del subprime, articolo non a caso in una rubrica di tal nome.

In **Siamo solo noi**, ancora sui sindaci, dicevamo sopra che sono di moda, alcune notazioni in tema di complicanze fallimentari e l'araba fenice della società cancellata con processi in corso.
In **Brothers in Arms** le considerazioni di un collega sulle casse tra professionisti e le loro aggregazioni.
Infine per **Ciao mamma guarda come mi diverto** le foto della cena celebrativa del grande Martin Bell, autore di "Buon Natale Avvocato".
Infine in **Bello e impossibile** i saluti di alcuni amici.
Buona lettura, come sempre speriamo di farvi buona compagnia e che voi ne facciate un po' a noi.

Marianna Brugnoli

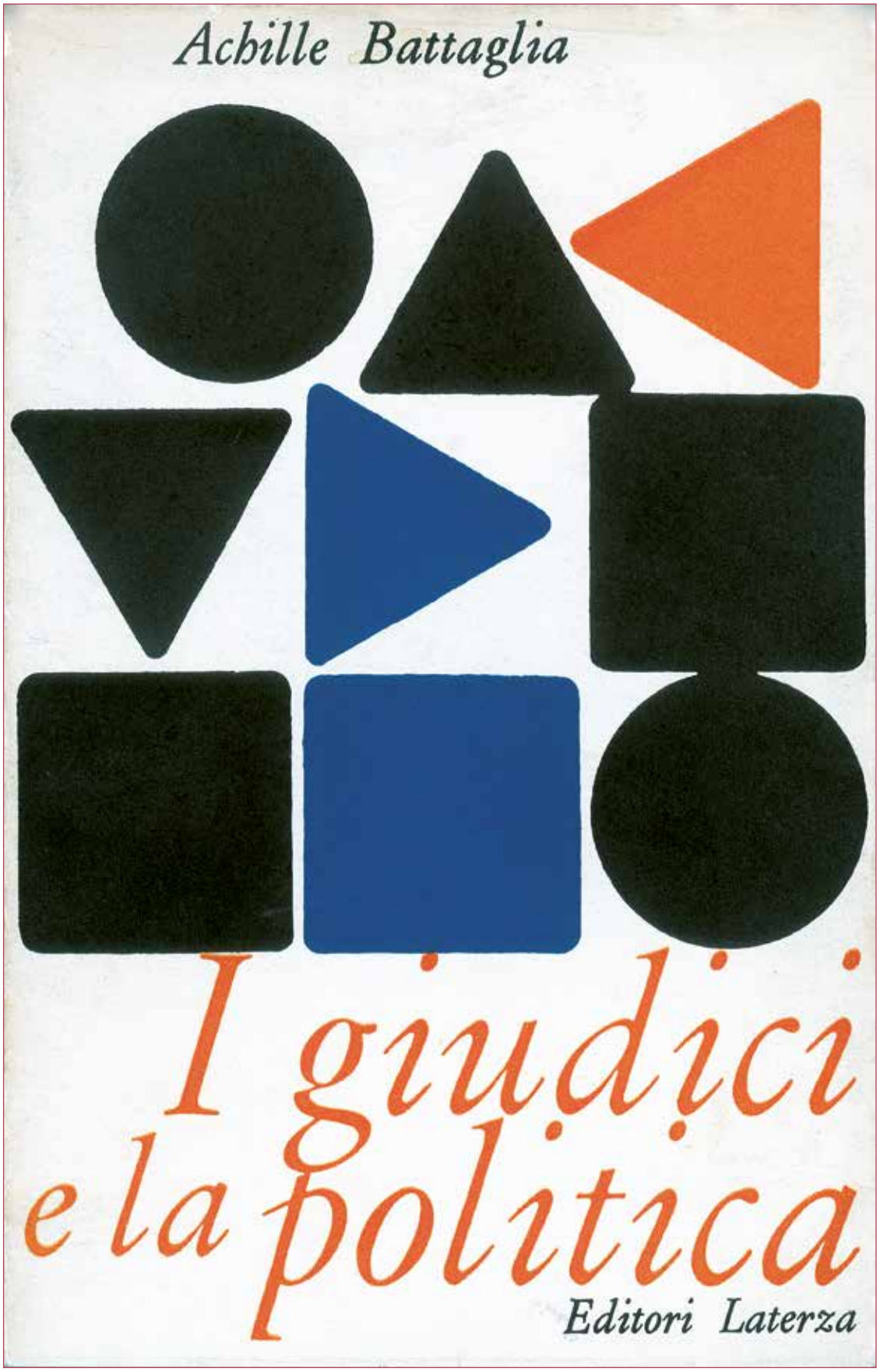
Achille Battaglia
I giudici e la politica
Editori Laterza

I

IL GIUDICE E LA LEGGE

1. Passioni politiche e interpretazioni giuridiche — 2. Interpretazione giudiziaria e interpretazione «autentica». — 3. La pubblica opinione di fronte all'arbitrio del legislatore e all'arbitrio del giudice.

1. Per comprendere veramente che cosa accada in una società durante un periodo di crisi — quando un nuovo ordinamento giuridico si sostituisce o tenta di sostituirsi all'antico — poco giova l'esame delle sue leggi, e molto di più quello delle sue sentenze. Le leggi emanate in questi periodi ci dicono chiaramente quali siano state le volontà del ceto politico dirigente, i fini che esso si proponeva di raggiungere, le sue aspirazioni e le sue velleità. Le sentenze ci dicono anche quale sia stata la sua forza, o la sua capacità politica, e in che modo la società abbia accolto la sua azione, o abbia resistito.

Peraltro, anche nei tempi ordinari — e negli ordinamenti giuridici meglio consolidati — c'è un continuo sfasamento tra la volontà del legislatore, quale risulta obbiettivamente nella legge,, e le sue concrete effettuazioni: e cioè tra i comandi e i divieti che il legislatore ha stabilito, e quelli che si sono effettivamente inverati. La volontà obbiettiva della legge si manifesta soprattutto nella interpretazione giurisprudenziale: e siccome

questa è soggetta a mutamenti, è naturale che l'inveramento della norma non avvenga mai in modo completo, e lasci sempre qualche margine all'arbitrio del giudice. Né alcuno se ne duole, appunto perché ciò costituisce una manifestazione e, insieme, un fattore del divenire del diritto. Nei periodi di crisi, poi, questi fenomeni assumono particolare ampiezza ed evidenza, e quasi direi aspetti patologici: talvolta sembra che il giudice si rifiuti di intendere la volontà del legislatore e di essergli interprete fedele; talvolta sembra che voglia invadere il suo campo dettando norme e regole proprie; e talvolta, infine, sembra che voglia continuare ad applicare leggi più o meno formalmente abrogate, quasi che la volontà del legislatore antico gli fosse più accetta e gradita di quella del nuovo.

Ma quando uno Stato emana leggi che rimangono inattuate significa soltanto che non ha avuto la forza politica necessaria a tramutare in coazione effettiva quella coercibilità che è la caratteristica di tutte le leggi. Non sono state emanate, dunque, vere e proprie leggi; e, almeno nel settore che si è cercato invano di regolare, lo Stato non era neppure un vero e proprio Stato: mancava di quell'attributo essenziale che è stato chiamato la effettività. In questi casi è altrettanto ingiusto accusare il giudice di incomprensione quanto sarebbe ingiusto rimproverare il legislatore di oscurità o di incapacità tecnica. In verità la legge non è né oscura né difettosa: è fiacco lo Stato.

Il fenomeno della nostra Costituzione inattuata — ad esempio — non è indice di una particolare protervia dei magistrati che rifiutino fedeltà o dimostrino avversione al regime repubblicano: dice, invece, che la Repubblica non ha conquistato quella forza politica che le supposero i costituenti. E il fatto che le « sanzioni

contro il fascismo » siano state applicate nel senso voluto dal legislatore nel 1945, ed interpretate e applicate alla rovescia nel 1947, non denuncia una improvvisa ottusità dei giudici e una loro generale volontà di porre la propria « equità » al di sopra della legge. Dice, soprattutto, che nel 1945 l'antifascismo al potere possedeva forza politica sufficiente a rendere effettive tutte le sue leggi; e che, invece, negli anni successivi la forza politica dei suoi avversari crebbe in tal modo da riuscire a vanificarne non poche. Altrettanto potrebbe dirsi di alcune leggi agrarie, e persino di alcune norme di procedura.

Naturalmente, questa osservazione deve essere intesa con la dovuta cautela, e con riguardo all'andamento generale della giurisprudenza: e non potrebbe giovare alla spiegazione e alla giustificazione di singole sentenze aberranti. Giova, invece, a comprendere per quali ragioni la giurisprudenza sia uno specchio della realtà più fedele della legislazione, e ci avverte altresì che i rapporti tra politica e giustizia sono assai più stretti di quanto ordinariamente non si creda.

In realtà il giudice non può abdicare alle proprie convinzioni e idealità politiche, neanche quando avverte che esse sono in contrasto con quelle del legislatore. Crede nella loro verità e nella loro giustizia: e siccome vuole che nelle proprie sentenze trionfi la verità, e non l'errore, si sforza costantemente di intendere le leggi nel modo più conforme ai propri convincimenti. L'espressione letterale della norma non può sbarrargli la strada se non quando essa sia chiarissima, e quando il legislatore abbia previsto tutte le ipotesi da regolare. Ma quando la norma non è tecnicamente perfetta — e, soprattutto, quando si tratta di applicare la legge ad una ipotesi sfuggita alla previsione del legi-

slatore, aggiungendo così un nuovo comando a quelli effettivamente impartiti — allora non v'è nulla che possa impedire al giudice di far trionfare nella decisione le proprie idealità e preferenze politiche. Naturalmente, egli addurrà sempre, a sostegno della propria interpretazione, argomenti logici e giuridici, e mai argomenti politici: sicché può sembrare talvolta che la logica e l'ermeneutica assistono nello stesso modo due interpretazioni completamente opposte. Ma quando si esaminino con attenzione le ragioni di questa discordia giurisprudenziale ci si accorge subito che essa è di carattere politico e non giuridico, e nasce soltanto dalle opposte convinzioni degli interpreti.

2. Interessi politici possono anche essere alla base di un comportamento non del tutto corretto del legislatore, tendente a sovrapporre la propria interpretazione della legge a quella affidata al giudice, sì da confondere tra loro il potere di fare le leggi e quello di applicarle.

La necessità di separare i due poteri fu intesa anche prima che Montesquieu la teorizzasse. Essa nasce, per dirla col Mortara, « dalla semplice opportunità politica di evitare che l'applicazione della norma giuridica rimanga nell'arbitrio di quella autorità che avendo avuto piena balìa di dettarla, ed avendo quella analoga di abrogarla, potrebbe facilmente indursi, nella particolarità dei casi singoli, a variare la sostanza della volontà legislativa, sotto colore di adattarla alle specifiche controversie ». Si tratta, dunque, di una esigenza di libertà, che vive solo nella certezza del diritto.

Senonché, si cade facilmente in errore quando si vadano ricercando i rapporti e i conflitti tra il legislativo ed il giudiziario in epoche in cui non si era ancora

verificata una piena differenziazione dei loro organi. Quando si ricorda, ad esempio, come fanno il Demolombe e il Laurent — e, tra noi, anche il Mortara — che le Corti di Giustizia francesi si rifiutavano di registrare gli editti del Re, e pretendevano di interpretarli in contrasto con la sua volontà (e, conseguentemente, si sospetta una sopraffazione del giudiziario sul legislativo) non si tiene conto che le Corti di Giustizia — o, almeno, molte di esse — partecipavano del potere legislativo non meno che del giudiziario, ed avevano la facoltà di regolamento attribuita, ora, all'esecutivo. Nel loro conflitto con gli editti del Re, esse cercavano di tener testa al processo di centralizzazione che era già in atto: ed infatti resistevano, particolarmente, a quel Consiglio del Re che, dice Tocqueville, era a sua volta Corte di Giustizia, Tribunale superiore amministrativo e Consiglio di governo, partecipando così del potere legislativo non meno che dell'esecutivo e giudiziario. In realtà, erano due entità politiche diverse che cozzavano tra loro.

E, infatti, quando il processo di centralizzazione ebbe vinta la sua battaglia, si ebbe, in Francia, la famosa ordinanza del 1667, che, in ogni caso di diritto controverso, costringeva i giudici a « rimettere le parti dinanzi al Re », per ricevere da lui la interpretazione di legge applicabile al caso. Contemporaneamente, la giurisdizione regia si sostituisce alle antiche giurisdizioni feudali, ecclesiastiche e signorili, e si determina quella « concentrazione dei poteri » che costituisce la caratteristica più saliente dello Stato assoluto.

Si dice che la Rivoluzione « separò i poteri ». Ma anche questo è vero fino ad un certo punto e, ad ogni modo, lo fu per un periodo di tempo brevissimo. Ben presto la Convenzione riunì nelle stesse mani legisla-

tivo, esecutivo e giudiziario; e quando ordinò la Cassazione facendola dipendere dal legislativo, e dispose nuovamente che i giudici fossero tenuti a chiedere interpretazioni di autorità, accettò chiaramente dall'antico regime le sue caratteristiche istanze accentratrici, e le trasmise, accrescendone l'impulso, agli ordinamenti giuridici napoleonici.

La effettiva separazione dei poteri, e, particolarmente, la separazione del legislativo dal giudiziario, fu opera del grande secolo liberale, che curò attentamente la specificazione e la differenziazione dei loro organi. Si vide, allora, che le antiche teorie di Montesquieu non erano affatto superate. E non lo sono tuttora, giacché proprio in esse è contenuto il principio della reciproca limitazione dei poteri che si vuole sostituire a quello della loro separazione.

Ma in che modo un potere può limitare gli altri? Facendo sì che i propri organi adempiano compiutamente a tutte le funzioni loro spettanti. Naturalmente, ciò non basterà ad impedire gli sconfinamenti e le sopraffazioni dei tempi eccezionali: ma si può concedere che, nei tempi ordinari, il legislatore non sarà sollecitato a farsi interprete, finché il giudice applichi la legge senza eccessivi contrasti giurisprudenziali; così come il giudice, normalmente, non avrà ragione di invadere il campo riservato al legislatore finché non si trovi dinanzi ad un vuoto legislativo, o a una tale difficoltà d'intendere i comandi della legge da non poterla applicare. È proprio la carenza di uno dei due poteri che, per lo più, invoglia l'altro ad invaderne il campo, e gli fornisce anche la giustificazione — o, quanto meno, l'alibi — per farlo.

Ora come difenderci dagli sconfinamenti del legislatore? Come impedire quelle leggi di interpretazione

autentica sotto le quali si nasconde così spesso la volontà dei governanti di dettare non leggi (e cioè *sententiae generales*) ma sentenze (e cioè *leges particulares*)?

Ritengo che in un ordinamento costituzionale come il nostro — che ha voluto stabilire un controllo del Parlamento da parte di un apposito organo, collocato al vertice dell'ordinamento giuridico — sia consentito alla Corte Costituzionale sindacare la legittimità costituzionale di queste leggi interpretative. Ma poiché non esiste alcuna norma costituzionale che le riguardi, e la loro illegittimità non nasce dalla violazione di particolari norme della Costituzione, ma, piuttosto, dalla violazione del principio fondamentale della separazione dei poteri, che non può essere inteso astrattamente o applicato meccanicamente, bisogna rendersi esatto conto della particolare natura della loro incostituzionalità.

Bisogna osservare, allora, che anche queste leggi contengono, come tutte le altre, un elemento logico, o giudizio, ed un precetto. Il legislatore dice, innanzi tutto, quale sia, a suo parere, il significato della legge precedente (o legge interpretata): e questo è appunto l'elemento logico. Il precetto consiste nell'ordine di accettare questo giudizio del legislatore senza più discuterlo. Insomma, con la legge di interpretazione autentica non si ordina ai cittadini di fare, o di astenersi dal fare, qualche cosa; si ordina a tutti, e particolarmente ai giudici, di pensare in un modo determinato, e, precisamente, nel modo indicato dal legislatore circa il significato della legge precedente.

Orbene: questo comando di pensare in un modo piuttosto che in un altro circa il significato della legge interpretata è concepibile soltanto se questa sia oscura. Se essa è chiara, il precetto contenuto nella legge inter-

pretatrice, o è inutile, o è assurdo. Se consiste nell'ordine di interpretare la legge secondo il suo significato chiaro e palese, e *cioè nel modo in cui ciascuno pensa,* allora il precetto è inutile; se consiste nell'ordine di interpretarla in modo contrario al suo significato chiaro e palese, e cioè *in modo contrario a quello in cui ciascuno pensa,* allora il comando è assurdo.

Ma si deve dire di più. La volontà della legge è autonoma, e vive e si manifesta indipendentemente dal pensiero e dalla volontà del legislatore. Se, dunque, il precetto della legge precedente *appariva chiaro,* cioè non dava luogo a contrasti di interpretazione scientifica e giudiziaria, ciò significa che esso *era chiaro* (sto per dire « obbiettivamente chiaro »): ed il suo contenuto precettivo era proprio quello indicato dai suoi interpreti. Se, ora, il legislatore vuol modificare questa interpretazione, sostituendo ad essa un'altra, ciò non può significare che una cosa: che, in realtà, il legislatore vuole modificare il precetto della vecchia legge, e sostituire ad esso un nuovo precetto.

Ma per quale ragione, e con quale intendimento, egli ricorrerebbe ad una interpretazione autentica per compiere, invece, una novazione legislativa? Non è pensabile che una sola ragione: quella di attribuire al nuovo precetto efficacia retroattiva nei casi in cui questa retroattività non sia consentita.

Eccoci, allora, ad un nuovo dilemma. O la retroattività del nuovo precetto è costituzionalmente consentita (come in molti campi del diritto), ed allora il legislatore non deve ricorrere ad una legge di interpretazione, in contrasto con quella giudiziaria, per modificare la legge precedente, ma deve emanare una nuova legge, retroattiva quanto si voglia e costituzionalmente corretta; o la retroattività del nuovo precetto è vietata

dalla Costituzione (come nel diritto penale), e tanto più, allora, è fatto divieto al legislatore di adottare l'espediente della legge interpretativa per mascherare la retroattività anticostituzionale di un precetto nuovo.

Si può dunque concludere che quando una legge sia chiara e su di essa non sia in atto una discordia di giurisprudenza, il legislatore non deve mai interpretarla. Nel migliore dei casi, farebbe cosa ovvia; nel peggiore farebbe cosa illecita; in tutti i casi invaderebbe un campo che non è il suo e che è costituzionalmente riservato al potere giudiziario.

3. C'è da chiedersi ora perché mai gli sconfinamenti e le esorbitanze del potere legislativo sul giudiziario (cioè, come si è detto, il legislatore « che si fa giudice » e che cerca di annullare, con interpretazioni autentiche retroattive, precedenti decisioni giurisdizionali) richiamino così facilmente l'attenzione e l'allarme della pubblica opinione mentre, al contrario, passino così facilmente sotto silenzio le opposte esorbitanze del potere giudiziario: il giudice « che si fa legislatore » e giunge con le proprie sentenze ad annullare o ad eludere la legge. Mi era sembrato un tempo di aver colto una risposta soddisfacente in una osservazione del Portalis: « Perché è assai meno temibile — diceva questo giurista della Restaurazione — l'arbitrio regolato, timido e circospetto del giudice, che può essere sindacato, e che è soggetto all'azione di prevaricazione, piuttosto che l'arbitrio assoluto di un potere che non è mai responsabile ».

Senonché, ad una più attenta considerazione, questa risposta non soddisfa. Innanzi tutto, le azioni di *forfatio* e di *prevaricamento* con cui, all'epoca del Portalis, si punivano i magistrati che si erano immischiati

nell'esercizio del potere legislativo, sono state da tempo cancellate dai nostri codici; in secondo luogo, non è vero che il potere legislativo non sia mai sindacabile, ed è anzi possibile sottoporlo al controllo di un apposito organo, come dispone la nostra Costituzione; in terzo luogo, non oserei affermare con certezza che l'arbitrio astratto del legislatore sia sempre più temibile di quello particolare e concreto del giudice.

I loro conflitti nascono, il più delle volte, dal contrasto delle loro tendenze. Il legislatore vuole sempre *innovare* e il giudice vuole quasi sempre *conservare*. La funzione del primo è quella di sostituire la legge nuova all'antica, adeguando il diritto codificato al diritto che si fa; la funzione del secondo è quella di applicare la « legge fatta », tutelando i diritti quesiti e assicurando agli ordinamenti giuridici e sociali una lenta continuità di svolgimento. È proprio quando la legge nuova urta e offende di più lo spirito conservatore del giudice che questi più facilmente reagisce, tentandone interpretazioni che la rendono più simile all'antica; e contro queste interpretazioni farisaiche reagisce a sua volta il legislatore, opponendo la obbligatorietà delle proprie, e sconfinando così su un terreno che costituzionalmente non gli appartiene. Ma ciò non dice affatto che, di regola, si possano preferire gli sconfinamenti del primo a quelli del secondo.

Il diverso atteggiamento della pubblica opinione (che è sempre così aspra e severa contro il legislatore, e così riguardosa e indulgente verso il giudice) ha un'altra causa. Gli arbìtri del legislatore appaiono quasi sempre ai cittadini come arbìtri del governo, e cioè di un organo che è stato non senza ragione definito « la testa di turco dello Stato costituzionale »; e quelli del giudice appaiono, invece, come interventi di

un « contropotere », preposto alla difesa del diritto e delle libertà. Sappiamo, per tremende esperienze, quanto siano fragili i nostri ordinamenti democratici, e siamo sempre in allarme, nei confronti dell'esecutivo, per il timore di perderli; ma sappiamo altresì che nello Stato di diritto la loro più efficace difesa è nelle mani del giudice, e che, se questi non cede, è difficile che l'arbitrio e il dispotismo sollevino il capo. Perciò accordiamo facilmente ai giudici i maggiori privilegi, e vogliamo distinguerli da tutti gli altri funzionari e dall'apparato stesso del potere, nella speranza che se ne sentano separati e distinti; e postuliamo, infine, la sovranità del loro ordine, nella fiducia di assicurare in tal modo la sovranità e la sicurezza del diritto.

Ma proprio da questa situazione di particolare favore nasce, per il giudice, l'obbligo più rigoroso di non oltrepassare mai i limiti del proprio potere. Egli è l'interprete della volontà della legge, non ne è l'arbitro. Guai, se pretendesse di sostituire ciò che ritiene più equo a ciò che è ordinato dal legislatore! Guai, se cominciasse a investigare quella volontà « piuttosto da nemico fazioso che da ministro fedele », per usare una frase del D'Aguesseau, e cercasse meno di intenderla che di eluderla. Allora i giudici si farebbero facilmente da ministri padroni, ma determinerebbero ben presto tali reazioni da travolgere non solo la sovranità del loro ordine, ma gli stessi istituti democratici che unicamente possono assicurarla.

II

IL GIUDICE E L'ESECUTIVO

1. Indipendenza e responsabilità del giudice — 2. La soggezione alla legge comune come rimedio all'arbitrio del giudice — 3. Conformismo politico e conformismo giuridico.

1. Qual'è il limite della cosiddetta immunità del giudice nell'esercizio delle sue funzioni?

È evidente che un limite a questa pretesa immunità debba esistere, e debba essere vigorosamente difeso. Se ciò non fosse (se nel nostro ordinamento giuridico esistesse una categoria di funzionari costantemente coperti da irresponsabilità privilegiata, cui fosse lecito violare i doveri del proprio ufficio, e la legge comune, senza dover rispondere né dell'illecito che compiono, né del danno che arrecano), la democrazia sarebbe finita, e saremmo già pronti per un regime di mandarinato.

Un limite dunque esiste, ed è certamente stabilito dalla legge. Ma sta di fatto che, ogni qualvolta ci si azzarda a censurare una sentenza aberrante, e a chiedere che il giudice sia chiamato a rispondere, in qualche modo, del suo operato, si levano subito alte grida contro questa innocente pretesa, come se essa costituisse un attentato alla libertà e alla indipendenza della magistratura! E perché mai? E che rapporto c'è tra la

« indipendenza » dei giudici e la loro « irresponsabilità », o, come può anche dirsi, tra il loro diritto di non rispondere al governo del proprio operato, e il loro diritto di non risponderne, *uti singuli,* al privato cittadino?

Se un rapporto c'è, oso dire che è proprio l'opposto di quello che comunemente si crede. I governi dittatoriali, infatti, hanno sempre bisogno di giudici proni e servili, ma, nello stesso tempo, son sempre pronti a coprirli, per i propri fini, della più larga immunità; e, all'opposto, i regimi liberi si fondano bensì su una magistratura indipendente, ma, se vogliono vivere, debbono renderla « responsabile ».

Nel nostro paese, appena ci si trova dinanzi a una sentenza aberrante, ci si rivolge subito al ministro di Grazia e Giustizia affinché... « adotti provvedimenti », o « appresti rimedi », o « esprima il suo giudizio ».

Ciò apparirebbe ridicolo in Inghilterra, ove il giudice risponde sempre dei propri atti, al pari di ogni altro cittadino, dinanzi alla legge comune. È evidente che, nelle loro sentenze, i giudici non debbano fare né l'apologia del fascismo, né la propaganda contro la Repubblica, né quella a favore di un partito, e tanto meno, debbono offendere gratuitamente i cittadini, o i governanti. Ma se violino, nelle loro sentenze, la legge comune, debbono risponderne dinanzi alla legge comune; se violino soltanto i doveri del proprio ufficio debbono risponderne soltanto dinanzi all'Ordine giudiziario, cui la nostra Costituzione garantisce l'autogoverno. In Inghilterra nessuno si meraviglia che un giudice venga tratto dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria, da un cittadino privato, che gli chieda conto del danno o del torto fattogli nella sua sentenza. Ma, ciò nonostante, l'indipendenza del magistrato inglese dal potere esecu-

tivo è tradizionale e, da antichi tempi, consolidata. Basta, a convincersene, la stessa formula del giuramento inglese, con cui il giudice si impegna a rendere giustizia senza riguardi di persona, e a non rifiutarla a chiunque la chieda, « anche se vi sia ordine espresso del sovrano che tenti di stornarlo dal proprio dovere »; e se nelle aule giudiziarie del fascismo vennero collocati, con solennità e compunzione, i ritratti del capo del governo, quasi a significare la diretta « dipendenza » dei giudici dalla sua persona, nella sala dell'Alta Corte inglese è affrescato l'episodio di un giudice che fece arrestare e chiudere nella Torre di Londra lo stesso principe ereditario che gli si era presentato a sollecitare l'impunità di un proprio valletto!

Bisogna aggiungere che se nei paesi di antica libertà è stato sempre inteso il bisogno di una magistratura indipendente, ciò è divenuto, nelle democrazie moderne, una condizione essenziale di vita civile. Il progressivo accentramento statale ha eliminato e distrutto tutti i cosiddetti « contro poteri » (e cioè tutte quelle forze particolari che, nel feudo o nella Chiesa, negli ordini o nelle corporazioni difendevano in qualche modo i sudditi dal prepotere del sovrano e dei suoi agenti) e, restringendo altresì l'interna dialettica delle forze, ha accentuato la tendenza dei governanti a fare ricorso alla forza per trionfare dei propri oppositori. Ora, la specifica funzione del giudice è appunto quella di prevenire e reprimere qualsiasi ricorso alla forza, sia essa pubblica o privata: sicché, nel mondo moderno, egli sembra divenuto l'« unico difensore » dei diritti e delle libertà individuali, e la sua indipendenza dal governo non è un attributo accessorio dello Stato democratico, ma ne è addirittura la indeclinabile premessa.

Ma quando il potere dei giudici si è talmente accre-

sciuto da consentire loro di contrastare al governo ogni suo passo fuori della legalità (nel che consiste, appunto, uno dei principali doveri del giudice in regime democratico) è assai difficile che l'esercizio di così eccezionale prerogativa non finisca col generare errori e illusioni nei magistrati meno esperti o meno intelligenti. Questi, allora, cominciano a considerare la prerogativa della loro funzione come un privilegio personale o di casta, il loro diritto di sindacare il governo nella legalità di alcuni suoi atti come il diritto di sindacarlo giudiziariamente nelle sue direttive politiche, e quello di non rendergli conto del proprio operato come un diritto di non renderne conto a nessuno.

Ciò che facilita questi errori, e le « sentenze aberranti » che ne derivano, è a mio avviso quella immunità giudiziaria da cui il giudice si sente protetto. Bisogna riconoscere che essa è più estesa di fatto che di diritto: ma tende, tuttavia, a estendersi sempre più, per i facili equivoci che le nascono intorno, e per la stessa tendenza dei giudici a dilatarla.

2. Non è il caso, qui, di ricercare le origini storiche della responsabilità limitata del giudice, affermata in quasi tutte le legislazioni degli Stati continentali di Europa. Basterà accennare che essa non ha nulla a che fare con la dottrina della separazione dei poteri, e della loro reciproca indipendenza. Sconosciuta, o quasi, nel diritto romano e nel diritto comune, essa nasce assai tardi, con lo Stato moderno, quando i giudici hanno già perduto da tempo la loro sovranità feudale, e sono già divenuti dipendenti dal re o funzionari dello Stato; e sorge, invero, per le stesse ragioni che avevano già portato, o porteranno, alla limitazione di responsabilità degli altri funzionari: non a tutela della loro indi-

pendenza, o del loro prestigio, o del loro interesse, ma anzi a tutela « del prestigio e degli interessi del Re », o dello Stato, che non vogliono rispondere, verso i privati cittadini, né dell'operato dei loro dipendenti, né dei danni da essi cagionati.

Nell'ordinamento positivo italiano, e secondo la interpretazione prevalente della dottrina, i giudici non rispondono mai dei danni cagionati per colpa, e cioè per negligenza, imperizia, inosservanza dei regolamenti ecc. Chiunque abbia colposamente arrecato danni ad altri è obbligato a risarcirli; il giudice, no. Nell'esercizio delle sue funzioni può essere negligente e incapace quanto voglia, e compromettere i più vitali interessi privati, ma non risponderà a nessuno dei danni arrecati, finché non si dimostri che abbia agito per dolo o per frode. E lasciamo andare la frode, che non dà luogo a questioni. Ma esistono molti casi di dolo che quasi si confondono con la colpa e di cui oggi nessuno oserebbe chiedere conto ai magistrati, sebbene le leggi di appena mezzo secolo fa lo imponessero espressamente, come ho cercato di dimostrare altrove, in tema di libertà personale [1].

Questo privilegio del giudice nuoce, e non giova, alla stessa magistratura, al suo prestigio nel paese, al migliore espletamento della sua altissima funzione. « Non è con disposizioni di privilegio — scriveva il Chironi — che possono condurre alla irresponsabilità per imperizia (condannabile specialmente nel giudice che è chiamato a decidere questioni delicatissime e gravissime), bensì con l'estendere a ogni pubblico ufficiale il principio ordinante la responsabilità per danni colpo-

[1] *Sulla libertà personale dell'imputato* in « Rivista penale », 1949, p. 173; *La libertà personale dell'imputato e la responsabilità civile del giudice* in « Rivista penale », 1949, p. 617.

samente dati, che si rafforzano meglio le istituzioni ». La obbligazione di risarcire, come è guarentigia potente alla inviolabilità del diritto, dà pure sicurezza che, nell'adempimento del pubblico servizio, il funzionario ponga tutto lo zelo necessario. La liberazione da tale responsabilità è tutela ingiusta per i funzionari incapaci e negligenti e non contribuisce alla autorità e al decoro delle autorità giudiziarie.

Né potrei esprimere meglio la efficacia mortificante di questa eccezionale prerogativa dei magistrati sulla loro selezione e sulla dignità dell'Ordine giudiziario, di quanto faceva, 50 anni fa, un insigne magistrato, il Piola-Caselli: « La limitazione sostanziale delle responsabilità giudiziarie ai soli casi di denegata giustizia, dolo e concussione, non è razionale, e rappresenta un privilegio contrario allo spirito dei tempi. Essa giova solo ai magistrati negligenti, a danno quindi non solo delle parti, alle quali si nega il diritto al risarcimento del danno, ma della magistratura e in genere della giustizia: perché magistratura e giustizia avrebbero un legittimo interesse a che i magistrati non consci della importanza e gravità della loro missione siano soggetti all'efficace sindacato dei privati interessi. Il legislatore italiano, adottando questo principio dal diritto francese, disconobbe la nostra tradizione storica che, a differenza di quella francese, mai coprì la magistratura di questa irresponsabilità privilegiata ».

Né si dica che questo privilegio del giudice sia necessario per garantirgli l'esercizio sereno della sua altissima funzione, per salvarlo dalle ingiuste persecuzioni di litiganti accaniti o temerari, o dai loro risentimenti, e per impedire che sia chiamato a rendere conto anche di quegli errori che sono inevitabili nell'esercizio di ogni umana attività. Questi pericoli sono completa-

mente ovviati dal fatto che nessun magistrato può essere convenuto in giudizio senza una preventiva delibazione della fondatezza dell'azione che si vuole intentare contro di lui.

Ma anche qui occorre compiere un rilievo di qualche interesse. Secondo il vecchio Codice italiano di procedura civile questa delibazione preventiva veniva compiuta dalle Corti di Appello o dalla Corte di Cassazione, competenti a giudicare della azione stessa; secondo il codice del 1941 deve essere compiuta, invece, dal ministro di Grazia e Giustizia, ed ha la forma di una vera e propria « autorizzazione a procedere ». È evidente che il legislatore liberale non si preoccupava tanto di salvaguardare la immunità del giudice, quanto l'autonomia dell'Ordine giudiziario; e quello fascista non se ne preoccupava affatto, pur proteggendo il funzionario « dipendente » con efficacia forse maggiore.

Se, dunque, si vuol garantire veramente l'indipendenza della nostra magistratura si attui fino in fondo il comando della Costituzione che sancisce l'autonomia sovrana del potere giudiziario; e si cessi da ogni intervento dell'esecutivo sui magistrati, tanto a loro controllo, quanto a loro difesa. Ma si dichiari che il giudice è sempre soggetto, come ogni altro cittadino, alla legge comune, e non è mai autorizzato a compiere ciò che questa non consente ad altri. Ciò gioverà anche a mantenerlo più strettamente legato al suo compito tecnico-giuridico, evitandogli di cadere nelle illusioni e negli errori di cui ho fatto cenno nel primo capitolo, e impedendogli di avventurarsi su un terreno non scevro di pericoli per la sua stessa indipendenza. La legge comune e il sindacato dei privati interessi sono i soli rimedi concepibili in un regime democratico per impedire che l'autonomia conduca all'arbitrio e l'indipendenza trasmodi in licenza.

3. La Costituzione italiana vuole dunque che i giudici non abbiano superiori, né politici né gerarchici, affinché non siano conformisti e divengano indipendenti. Ma con la legge 24 marzo 1958 n. 195 che ha finalmente istituito il Consiglio Superiore della Magistratura non si è voluto liberarli dalla soggezione politica; e c'è da prevedere che con la riforma dell'ordinamento giudiziario non si vorrà liberarli neppure dalla subordinazione gerarchica.

Molti uomini politici, anche di opposizione, continuano a parlare dei pericoli che nascerebbero dalla « casta chiusa » dei magistrati, se essi fossero veramente indipendenti da ogni altro potere; e non ricordano, con Hamilton, che l'esecutivo impugna la spada e dispensa gli onori, che il legislativo dispone della borsa dei cittadini e ne regola la vita con norme cogenti; mentre il potere giudiziario non dispone né della spada né della borsa, non ha né forza né volontà, ma soltanto giudizio: è un « potere di ragione » che per farsi valere deve rivolgersi ad altri, e che per questa sua intima debolezza corre continuamente il pericolo d'essere intimorito, influenzato o costretto. Non s'accorgono che il consolidamento di ogni dominio — di casta o di regime — può nascere solo dall'assoggettamento dei giudici. E a che giova lasciare il sospetto che il ministro della Giustizia, ad ogni promozione, incarico, o trasferimento, voglia predeterminare una sentenza, se si lascia nelle sue mani il potere di farlo? A che giova dolersi che in Italia, da quasi un secolo, tutti i governi abbiano sempre tentato di mettere le mani sulla magistratura, se poi, al momento di votare una legge di ubbidienza costituzionale che potrebbe impedirlo, si è assaliti da perplessità e da timori, e ci si piega al conformismo?

Ciò è avvenuto precisamente per la legge sul Consiglio Superiore della Magistratura.

Sin dal 1947 il Presidente della Assemblea Costituente ammoniva che se avrebbero potuto concedersi proroghe alla riforma dell'ordinamento giudiziario non poteva farsi altrettanto per la creazione del Consiglio Superiore « trattandosi di un organo costituzionale che avrebbe caratterizzato il nuovo tipo di Stato voluto dalla Costituzione ». E infatti, nel fervore di giorni che si sono assai allontanati da noi (e non soltanto nel tempo) ci si mise all'opera immediatamente. Un'apposita Commissione ministeriale, presieduta dal primo magistrato d'Italia, elaborò un completo disegno di legge che comprendeva tanto la riforma dell'ordinamento giudiziario, quanto le norme per la creazione del Consiglio Superiore; e contemporaneamente il Centro nazionale per la riforma giudiziaria, presieduto da De Nicola, Orlando e Ruini, ne elaborò un altro sulle stesse materie. I due disegni di legge rispettavano entrambi, in modo soddisfacente, i precetti costituzionali: ma forse proprio per questo il governo del tempo ne decretò l'insabbiamento. Il 24 giugno 1950, infatti, il guardasigilli Piccioni dichiarava al Senato che la questione non era stata ancora sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri, non era sufficientemente matura, e richiedeva ulteriori meditazioni. Nessuno dei due disegni già pronti venne perciò presentato alle Camere; ed anche un progetto di iniziativa parlamentare, dovuto al senatore Giovanni Conti, venne facilmente insabbiato.

Intanto, l'Associazione nazionale dei magistrati aveva dato inizio alla sua vigorosa campagna per affrettare le riforme (che fu poi proseguita indefessamente in tutti i congressi e in tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie dell'Associazione, dal 1950 al 1958); e nel congresso di Venezia del 1951 l'intero Consiglio direttivo si dimise, in segno di protesta contro gli

ingiustificabili ritardi. In seguito a ciò, il guardasigilli dell'epoca prese formale impegno di presentare al più presto al Parlamento un progetto di iniziativa governativa. Ma nel 1935 si chiuse la prima legislatura repubblicana senza che se ne avesse notizia di sorta.

Nella seconda legislatura, continuando le proteste e le pressioni dell'intero ordine giudiziario, venne finalmente alla luce il disegno di legge del ministro De Pietro che, col passare dei tempi, fu fatto proprio dal ministro Moro e dal ministro Gonella. Il Senato lo approvò. Ma appena se ne conobbero gli estremi, i magistrati insorsero e ne denunciarono la illegittimità costituzionale. Allora il guardasigilli Gonella accettò alcuni lodevoli (ma non bastevoli) emendamenti proposti dalla Commissione della Camera. Ma il testo così emendato non giunse mai alla discussione dell'Assemblea: perché nel gennaio 1958, dopo circa dieci anni di gestazione e di elaborazione legislativa, esso venne improvvisamente approvato, con rito sommario, in sede di Commissione deliberante! Occorreva, ormai, una nuova approvazione del Senato: e questi vi provvide in gran fretta, in uno dei suoi ultimi giorni di vita, il 12 marzo 1958.

Si parlò addirittura di un « colpo di mano ». Immediatamente, il 16 marzo, i magistrati si riunirono in assemblea straordinaria, e con un ordine del giorno votato all'unanimità (meno uno) denunciarono la incostituzionalità della nuova legge e chiesero che il Presidente della Repubblica si avvalesse del suo diritto di restituirla al Parlamento per un nuovo esame. Né mai vi fu appello ai poteri del Presidente più autorevole e cogente di questo. Non bisogna dimenticare, infatti, che i magistrati concorrono, con la Corte Costituzionale, al sindacato di legittimità delle leggi, promuovendone i relativi procedimenti; e questa volta non si

limitavano a delibare una eccezione di incostituzionalità, dichiarando che non era « manifestamente infondata »: ma la sollevavano essi stessi, in un eccezionale collegio composto dall'intero ordine; e non potendo promuovere il relativo procedimento dinanzi alla Corte, denunciavano la legge incostituzionale al custode supremo e responsabile della Costituzione.

Le ragioni della illegittimità costituzionale della legge erano quindi indicate, al Presidente della Repubblica, nelle cinque proposizioni seguenti: 1) perché la legge violava la parità di voto dei magistrati nella elezione del Consiglio; 2) perché ammetteva, contro le decisioni del Consiglio, organo supremo del potere giudiziario, un ricorso alla Cassazione; 3) perché affidava le promozioni e gli scrutini a commissioni speciali, estranee al Consiglio superiore, che veniva così trasformato in giudice di seconda istanza; 4) perché affidava il potere disciplinare ad una sezione del Consiglio, anziché allo stesso, nella sua interezza; 5) perché infine — ed era questa la eccezione più grave — affidava al ministro della Giustizia l'iniziativa dei provvedimenti in materia di promozioni, incarichi e trasferimenti, cosicché, senza l'iniziativa del ministro, il Consiglio non avrebbe potuto funzionare.

Come se ciò non bastasse, fu osservato dal Maranini — e diede luogo a vivaci polemiche — che anche la procedura seguita dalla Camera dei deputati doveva considerarsi illegittima: perché un disegno di legge in materia costituzionale era stato sottoposto al voto di una Commissione deliberante, anziché alla procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Assemblea contro il tassativo disposto dell'art. 72 della Carta. (I chiarimenti forniti dal Presidente della Camera si ridussero, in sostanza, a ricordare la prassi

instauratasi, in proposito, sin dal 1948; ma dopo il ben noto conflitto tra la Corte Costituzionale e la Presidenza della Camera, che pretese di mantenere segreti i lavori delle Commissioni anche nei confronti della Corte, questa prassi allarma più di quanto non riesca a convincere).

Nonostante le gravi eccezioni di illegittimità denunciate dai magistrati, e queste sconcertanti osservazioni sulla irregolarità della procedura, il Presidente della Repubblica non rinviò la legge al Parlamento, per un nuovo esame. La promulgò il 24 marzo 1958, dopo appena 12 giorni dalla sua approvazione; e tre giorni dopo, il 27 marzo, essa fu regolarmente pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale ».

Quali criteri debbono ora seguirsi per la riforma dell'ordinamento giudiziario? L'ordinamento emanato nel 1941, in periodo fascista, non è ritoccabile alla meglio, appunto perché deve essere sostituito da un altro, di tipo completamente opposto. Si può dimenticare che per l'articolo 101 della Costituzione i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e non anche a superiori gerarchici? Si può dimenticare che per l'articolo 107 i giudici sono distinti soltanto per le funzioni esercitate, e non per gradi, e quindi non debbono fare carriera?

L'ordinamento piramidale e gerarchico del 1941 è nettamente in contrasto con questi precetti costituzionali, e non può servire di base a ritocchi. Probabilmente, i suoi sostenitori ricordano con nostalgia i tempi in cui Mussolini mise i giudici « in divisa », li fregiò dei gradi di capitano, di colonnello o di generale a ciascuno spettanti, e volle che un grande numero di « giudici inferiori » sottostasse ad un numero sempre minore di « giudici superiori », finché quello di grado più elevato dipendesse direttamente da lui. Ma l'ordinamento

voluto dalla Costituzione non è piramidale, non è verticale, non è gerarchico; è un ordinamento orizzontale in cui i giudici, in quanto tali, sono tutti uguali tra loro; e non fanno carriera e non sono promossi appunto perché la carriera e le promozioni presuppongono i gradi e la gerarchia.

« Per garantire la indipendenza del magistrato e salvarlo dal conformismo — scriveva Piero Calamandrei — il rimedio ideale, al quale si avvicina il sistema inglese, sarebbe quello di abolire le promozioni e riconoscere a tutti gli uffici giudiziari pari dignità ed eguale stipendio: in modo che il magistrato, una volta nominato ad un ufficio giudiziario in base a titoli tecnici, vi possa restare per tutta la vita *quamdiu bene se gesserit* ». E in una relazione di magistrati sulla progettata riforma si ricordano analoghi giudizi di numerosi scrittori, e il pensiero di Luigi Einaudi: « Dare indipendenza alla magistratura è perciò *abolire assolutamente* ogni carriera nella magistratura stessa. Questa è la prima fondamentale esigenza della nuova vita nazionale ».

Naturalmente, la parità di grado dei magistrati non li libererà affatto dalla disciplina del loro ufficio. Vi sarà sempre un magistrato incaricato di funzioni direttive in ogni corpo giudicante, e gli obblighi disciplinari di partecipare alle udienze, di raccogliere le prove, di estendere le sentenze, e di adempiere a tutti i compiti a ciascuno affidati, non verranno meno. Maggiore, se si vuole, e non minore, sarà la severità con cui verranno vagliati i titoli degli aspiranti alla funzione di giudice; e si potrà pretendere che essi seguano determinati corsi di perfezionamento e di specializzazione, o che subiscano determinati esami per assolvere a determinati incarichi. Ma il sistema attuale dovrà essere ra-

dicalmente mutato, stabilendosi un solo « ruolo di magistrati. Una volta entrati nel ruolo dei « magistrati di Tribunale », a parità di anzianità dovrà corrispondere parità di stipendio, qualunque sia la funzione giudiziaria espletata.

La necessaria selezione deve compiersi prima, attraverso una parabola le cui tappe sono le seguenti: esame per uditore giudiziario, corso di perfezionamento e specializzazione; esame per aggiunto giudiziario; nuovo corso di perfezionamento e specializzazione; nomina a magistrato di Tribunale. Dopo di ciò, non si tratterà più di stabilire se il magistrato possa essere promosso o no, ma di accertare quale sia « il posto giusto » nel quale debba essere collocato. Nessuno può negare che la funzione di rendere giustizia in Pretura sia altrettanto degna e altrettanto alta di quella di rendere giustizia in Cassazione (talvolta è anche più difficile!); e perciò la Costituzione repubblicana ha voluto riconoscere a tutti i magistrati parità di grado e di dignità.

Un ordinamento di questo genere corrisponde a quello che ha fatto ottima prova nei paesi anglosassoni. Potrà darsi che ve ne siano di migliori. Ma questo solo obbedisce ai precetti costituzionali: che non sono stati dettati per amore del nuovo e del peregrino, ma per recidere alle sue basi il conformismo giudiziario. Nello Stato democratico moderno, ove i singoli cittadini sono troppo deboli per difendersi da sé, e troppo isolati per contare sull'aiuto degli altri, la difesa di tutti e di ciascuno, la libertà di tutti e di ciascuno è soltanto nella legge e nel giudice chiamato ad applicarla. David Hume, che di libertà si intendeva, è giunto a dire che tutta la organizzazione statale di Inghilterra non ha altro scopo: « Tutto il nostro sistema politico, e ciascuno degli organi suoi, l'esercito, la flotta, le due Camere e

via dicendo, non sono che mezzi ad un solo fine: la libertà dei dodici grandi giudici d'Inghilterra ».

È lontano il tempo in cui i governanti, per ottenere dai giudici sentenze di favore, erano costretti ad imprigionarli. Ora basta corromperli; e da quando il giudice è divenuto funzionario dello Stato non c'è mezzo più efficace alla sua corruzione di quello che dispone delle sue promozioni, delle sue punizioni e dei suoi trasferimenti. Dice ancora Calamandrei che basta al ministro fare intendere che da una determinata sentenza possa dipendere una promozione, o un ambìto trasferimento, perché il magistrato — che non è un simbolo, ma un uomo, con tutti i suoi problemi di stipendio, di affitto, di famiglia, di figli da mantenere agli studi — venga posto nella angoscia di una gravissima scelta. Questa è l'arma che deve essere completamente tolta di mano all'esecutivo.

Nell'ottobre '58, quando un coraggioso Presidente della 1ª sezione della Corte d'Appello di Roma, già noto per la sua indipendenza di giudizio, osò interpretare una legge in modo diverso dalla Cassazione[2] l'intero palazzo di giustizia sembrò colpito da sgomento! Ma la vita libera del paese non sarà mai danneggiata da sentenze di questo genere, anche se, per ipotesi, non diano la più esatta e più giusta interpretazione della legge. È minacciata proprio dal conformismo dei giudici, sia esso politico o soltanto giuridico.

---

[2] Si tratta della nota sentenza per il « traffico di stupefacenti », estesa dal Presidente Palermo, in « Rivista penale », 1959, II, pp. 93 sgg.

LACERBA

Periodico quindicinale — *Qui non si canta al modo delle rane.*

Anno I, n. 13 — *Firenze, 1 luglio 1913* — Costa 4 soldi

CONTIENE: PAPINI, "Lacerba" sotto processo — CARRÀ, L'atmosfera d'avanguardia che prepariamo — CARRÀ, Disegno — FOLGORE, Città ferma — SOFFICI, Disegno — BOCCIONI, La scultura futurista — RUSSOLO, Gl'intonarumori futuristi — MARINETTI, Contrabbando di guerra — DINAMO CORRENTI, Serrature — SOFFICI, Giornale di bordo — AURO D'ALBA, Postierle — TAVOLATO, Futurismo.

PAPINI.

"LACERBA" SOTTO PROCESSO

1.

Sicchè *Lacerba* è sotto processo. Doppio processo: civile ed ecclesiastico.

La Morale e la Religione, lo Stato e la Chiesa sono in arme. Il Sacerdote della Legge e il Giudice della Fede hanno parlato.

Siamo un branco di fetidi immoralisti e di eretici bestemmiatori. E andremo, se non ci ravvediamo in tempo, in galera in questo mondo e all'inferno in quell'altro.

Nessuna meraviglia, in noi, e nessuna paura ma neanche nessun entusiasmo. Non siamo già di que' boccaloni che tengono il piede in due staffe e aspettano a gloria una scomunica o un'iscrizione nell'Indice colla speranza di spacciare, finalmente, i loro libri — e non siamo neppure di quegli arruffapopoli cui fanno gola i sei mesi di prigione per procacciarsi un posto nel registro de' martiri o, meglio ancora, nella Camera dei Deputati.

Lacerba si vendeva e si leggeva parecchio anche prima, senza bisogno di richiami giudiziari o chiesastici e non c'è nessuno fra noi che covi la matta ambizione di farsi capo, cioè servitore, di un qualche migliaio di pecore scapestre.

Questa piccola e inutile persecuzione non ci duole per noi — chè non posson toglierci la beata libertà dell'intelligenza nè tribunali nè arcivescovi — ma per lo stato di animo che dimostra in troppi de' nostri italiani. Giacchè quei due processi avviati contro di noi non sarebbero stati possibili e neppur concepibili se non ce ne fosse stato prima un altro, più vasto e feroce, iniziato da quella Nostra Signora delle Mille Imbecillità che si chiama l'opinione pubblica. E vogliamo dir due parole su questo processo primo lasciando gli altri che sono assai meno importanti.

2.

Difatti: chi può biasimare l'arcivescovo di Firenze per aver proibito la lettura del nostro foglio ai fedeli? Mi par assai che abbia aspettato tanto!

Presa la chiesa com'è, coi suoi miti, i suoi dogmi e le sue regole, un articolo come quello su Gesù doveva per forza ispirare orrore e riprovazione. Monsignore ha fatto semplicemente il suo dovere. Non so fino a che punto riuscirà nel suo scopo e c'è il caso che *Lacerba* venga letta da qualche prete di più ma questi sono inconvenienti che, in forza dell'evitica natura umana, tengon dietro a qualunque proibizione. L'arcivescovo ha fatto benissimo a far sentir la sua voce e dobbiamo anche lodarlo, dal suo punto di vista cristiano, per le speranze ch'egli mostra di avere in un nostro possibile ravvedimento del quale, se per caso avvenisse, daremo a lui per il primo l'annunzio onde ci conforti sulla via della penitenza colla dotta parola e coll'esempio della santa vita.

3.

E chi potrebbe trovar da ridire sul Procuratore del Re che ha ritenuto uno dei nostri articoli contrario ai buoni costumi? C'è il caso prima di tutto che qualcuno abbia richiamato cristianamente l'attenzione del magistrato su quello scritto o che sian venuti ordini superiori, ovverosia romani, perchè fosse iniziato procedimento penale. Data l'esistenza di un codice penale; data in questo l'esistenza di un Titolo VIII destinato ai delitti contro il buon costume e data in esso l'esistenza di un articolo 339 ci può esser benissimo qualcuno che creda l'articolo sulla prostituzione in contrasto col suddetto articolo 339. Noi potremo dimostrare che codesto articolo 339 non è punto applicabile all'articolo di Tavolato ma il rappresentante della legge ha fatto bene a metter le mani innanzi. E il giudice, alla fin del salmo, dirà la sua.

4.

Fin qui, dunque, tutti pane e cacio. Ma io son tentato a credere che nè preti nè giudici si sarebbero scossi e mossi se non ci fossero stati prima tanti accusatori pubblici e privati, tanti viziosi moralisti, tanti scandalosi scandalizzati, tanti filosofi rabbiosi, tanti devoti bestemmiatori e tanti cristiani vendicativi quanti ne sono scaturiti su dalla terra attorno a questa piccola brigata di uomini intelligenti e parla chiaro.

I mondatari della legge umana e della legge divina fanno il loro mestiere e non c'è nulla da ridire ma che in un paese abbiano ancora importanza il dogma della divinità di Cristo e l'articolo 339 deve dar da pensare a chi si ricorda del tempo

in cui viviamo e di quel che s'è pensato e detto negli ultimi secoli.

Che la maggior parte degli italiani adulti viventi nell'anno 1913 dopo la salutifera incarnazione si sdegnino, o fingano di sdegnarsi, se qualcuno mette in dubbio la perfezione di Gesù o parla delle puttane senza i soliti pregiudizi è proprio un di quei fatti che dimostrano la poca libertà e cultura dei nostri concittadini — uno di quei fatti che ci hanno appunto consigliati a scrivere queste pagine quindicinali colla troppo cristiana intenzione di svegliare, scuotere e liberare qualcuno non del tutto narcotizza dai vecchi miti. Non ci facciamo caso, dunque, di trovarci di fronte i filistei, i tartufi, i conservatori, i passatisti, i cristianucci, le " persone serie ", le " persone per bene " e gli " ottimi cittadini ".

Noi combattiamo proprio contro di loro e da loro non ci s'aspettava nè simpatia nè amicizia. Noi, pochissimi, di qua — e loro moltissimi, di là. Loro coi fulmini de' loro codici, de' loro inferni sacri e profani, de' loro sdegni magnanimi — noialtri col nostro cervello matto, col nostro bravo ingegno e colla nostra linguaccia schietta.

5.

Fra tutti i nostri abiti malvagi non ci manca davvero quel maledetto viziaccio di dire le cose come stanno e di chiamarle col loro nome. E non c'è di peggio, in ogni tempo, di questa abitudine per rompere i coglioni alla gente.

Cosa volete? Siamo impastati così e così siam cotti.

Non somigliamo a quei mistici che sotto le ali dello spirito santo van facendo i loro interessucci e vanno innanzi nel mondo senza aver fatto un gran che; non siamo di quei cavalieri cristiani che si riuniscono per parlare di San Francesco e vanno a finire al bordello; non siamo di que' campioni della fede che dormono con le puttane eppoi vanno in piazza a difender la morale; non siamo di que' santi uomini che lodano una volta l'anno quel Signore che rinnegano con le parole e con l'opere tutto l'anno; non siamo di que' purissimi che scrivon qualunque cosa pur di guadagnare il foglio da cento e che poi accusano gli altri di venalità; non siamo di que' buoni che son tanto buoni che non son buoni a nulla e finiscono col far più male che bene a sè e agli altri; non siamo di quei moralisti che tormentano la famiglia, fregano gli amici, maltrattano i sottoposti, e fanno il loro porco comodo in tutto e per tutto eppoi vengono a protestare in nome dei " sacrosanti principi che reggono il civile consorzio ".

Noi siamo fatti in un altro modo. Siamo, chi lo volesse sapere, uomini assai più stupidamente morali nella vita di tanti che ci gridano la voce addosso; non mettiamo in mezzo nessuno; aiutiamo quanto si può i prossimi, spiritualmente e materialmente; viviamo onestamente in famiglia; siamo piuttosto poveri in canna e saremmo considerati, per quel che fa la piazza, tanti modelli di virtù se non s'avesse quest'oscena abitudine di scrivere quel che ci sembra la verità e di voler levare qualche fesseria dalla testa delle persone. Si può sbagliare: ma nessuno ci può negare il coraggio, la sincerità e la buona intenzione e parecchi di quelli che ci condannano dovrebbero vergognarsi ad aprir bocca in nostra presenza.

Non ci hanno capiti, non hanno letto nell'anima nostra. Hanno badato alle parole grosse senza avvicinarsi allo spirito. Son cristiani e non hanno spirito di carità — son filosofi e non hanno penetrazione — son moralisti e mancano di onestà. " Infortuné — esclamava Proudhon — comment me comprendriez-vous si vous ne me devinez pas? "

6.

Non hanno ancora capito che abbiamo un cuore e che vogliamo amare. Non l'hanno capito perchè non hanno, loro, un cuore e perchè non vogliono amare.

Non hanno capito che abbiamo una sete inestinguibile di verità e che le nostre incredenze sono fedi respinte. Non l'hanno capito perchè cercano, loro, la tranquillità e l'ordine nella testa — e nulla di più.

Non hanno capito che siamo dei poeti, anche nelle nostre bestemmie. Non l'hanno capito, tutti loro, quanti sono, perchè non sanno e non sapranno mai cos'è la poesia.

Di quest'amore e di questa poesia noi distilliamo liquori forti e veleni — e loro voglion acqua di malva e rosolii spirituali. Per questo voglion condannarci alla galera e all'inferno. Ma noi siamo già in galera, amici miei — non siamo, forse, prigionieri della vostra legislazione e della vostra somarità? — e siamo già nell'ardore dell'inferno: i nostri dubbi e le nostre disperazioni ci consumano peggio che le fiamme ecclesiastiche. E il soffio del vostro odio è come un alito fresco di vento nella nostra bolgia arroventita.

7.

Per avere il diritto di condannarci bisogna ricordare il dovere di comprenderci. Bisogna essere veramente a quell'altezza da cui si pretende parlare. Se un vero santo avesse letto l'articolo sulla prostituzione avrebbe detto: " Ecco qua un infelice che per troppa insofferenza di tutti gli ipocriti che si servono delle femmine eppoi le disprezzano sa trovare la grandezza anche in quelle sciagurate. Cade in errore ma il suo errore è centomila volte di più nobile delle vigliacche verità dei farisei, dei calcolatori, dei predicatori. Anche secondo la legge divina ogni creatura è sacrosanta ".

Ma il masturbatore iscritto alla lega per la moralità monta in bestia e non si fa scrupolo di aggiungere la calunnia alla disapprovazione.

Se Gesù potesse leggere quel che s'è scritto di lui in queste pagine egli perdonerebbe perchè sul perdono delle offese è fondata la sua dottrina e perchè egli, che non s'è mai gabellato per Dio, non riterrebbe offesa il supporlo peccatore come *tutti* gli altri uomini. Ma il cristianuccio s'inalbera, fa le boccaccie, alza le mani al cielo e scaglia maledizioni e sputi a chi ha guardato in faccia il suo idolo preferito.

All'inferno, scimmiotti infedeli!

8.

Fin da quando abbiamo incominciato questo giornale non ci son mancati gli sputi — quasi tutti anonimi, naturalmente. Chi ci voleva mandar tra i pazzi; chi prometteva legnate; chi ci trattava male gli ascendenti, discendenti e collaterali; chi ci rimproverava un'infinità di cose una più falsa e balorda dell'altra. Noi non abbiamo risposto a nessuno — non valeva la pena nè di spendere un attimo nè di consumare un foglio — ma conserviamo ogni cosa, come documento dell'imbecillità de' nostri contemporanei.

E perchè tanto accanimento? Perchè noi vogliamo creare in Italia un'atmosfera di avanguardia e di libertà intellettuale quale esiste in altri paesi; perchè trattiamo di argomenti venerabili col cinismo di chi non si fa imbrogliare dalle for-

mule e dai luoghi comuni; perchè diciamo le cose senza riguardi, e con quella franchezza e brutalità che son necessarie in un paese ch'è passato, se pur è passato, dalle mani dei preti in quelle de' filistei; perchè abbiamo parecchio ingegno, un po' di spirito e poco rispetto per i santi padri della cultura ufficiale; perchè vogliamo aiutare qualche giovane a levarsi via dalle dande delle morali e delle teologie; perchè, infine, ci siamo alleati col solo gruppo di uomini violenti geniali e novatori che sia oggi in Italia. Tutto è capo di accusa contro di noi: l'aver preso sul serio il Futurismo, l'aver difeso nuove ricerche d'arte; l'aver accolto nuove forme di poesia; l'avere scagliato qualche buon paradosso per smuovere gli stagni della cultura e i loro re travicelli. Questo nostro magnifico desiderio di preparare un'Italia più intelligente e più libera, — (e non v'è soltanto servitù di salario e di prigione) —; un'arte più rivoluzionaria e più grande; un pensiero più naturale e robusto è il nostro massimo delitto. Per questo — e soltanto per questo — ci assaltano e ci condannano.

9.

Ma non voglion confessarlo. Trovano altri motivi, altri pretesti. Mascherano la vera ragione, che non potrebbe esser menata per buona, con altre che posson far più impressione sulla gente grossa.

Lacerba, dicono, è un libello pornografico per far quattrini; è una cassetta di spazzatura di paradossi passati di moda.

Dimenticano, questi saggi ed onesti uomini, che se noi abbiamo sempre adoprato, quando l'arte o l'argomento lo richiedevano, le parole crude per indicare certe cose o funzioni che ci sono e che tutti conoscono e abbiamo trattato di questioni sessuali importantissime senza il prudente egoismo o il puritano filantropismo di tanti sdottrinatori non per questo abbiamo fatto della pornografia o abbiamo scritto quelle storielle e facezie a doppio senso che fanno la delizia segreta dei moralisti. Metter *Lacerba* alla pari o anche soltanto vicino a quei giornali di speculazione che campano sulle porcheriole tradotte dal francese è una di quelle trovate di cui son capaci soltanto gli "onesti" in mala fede.

E a quale scopo? Non siamo nè tanto giovincelli nè tanto vecchiarelli che s'abbia bisogno di rimescolare un po' di erotismo a scopo afrodisiaco.

Per guadagno? Ma se scrivendo in *Lacerba* non si piglia un centesimo e ci siamo invece impedita la collaborazione assai più fruttuosa in altri giornali! E quanto ai guadagni domandatene al nostro povero editore e stampatore che deve combattere tuttodì coi rivenditori per riscuotere la ventesima parte di quel che gli spetta. Stampar bene una rivista costa parecchio e sarà grassa se l'amico Vallecchi, alla fin dell'anno, non ci rimetterà nulla di suo.

Queste son cose che sanno tutti quelli che ci conoscono e che non son galantuomini soltanto a discorsi ma c'è della gente cui preme far credere il contrario e c'è altra gente bestia che ci crede.

10.

Dicono, anche, chi vuol salire dal morale all'intellettuale, che i nostri discorsi son vecchi e che guastano la gioventù.

Ma occorrerebbe dimostrar due cose: prima di tutto che le verità già dette — ammesso e non concesso che tutto quello qui scritto sia stato detto prima — diventano false e inutili per il solo fatto d'esser già state dette, e che non franchi la spesa ripetere qualche crudo e spregiudicato avvertimento di tanto in tanto, quando gli uomini di un paese accennano a sonnecchiare e a rincorbellire.

Questa gente che continuamente declama contro la moda quando non è in loro favore si giova poi, come argomento distruttore, del fatto che certe verità spiacevoli o certi atteggiamenti "son passati di moda"!

E son forse più nuovi de' nostri paradossi que' vostri luoghi comuni di cui vi nutrite e fate sfoggio e che risalgono per lo meno a Licurgo e a Pitagora? E se le cose da noi scritte non son nuove perchè tanto scandalo? perchè tanto sussurro? perchè tanta meraviglia? Se in *Lacerba* si stampasse che Dio esiste e che l'ozio è il padre dei vizi, nessuno, credo, ci griderebbe la croce addosso ma neppur si accorgerebbe di noi. E chi vuole i sani insegnamenti della morale e della religione legga il *Giannettino* del Parravicini caldamente raccomandato da Benedetto Croce.

11.

Noi siamo, dunque, corruttori della gioventù e non rispettiamo gli dei della patria. Le stesse colpe di Socrate!

Ma noi non ci teniamo a sì famoso precursore. Troppo è differente il tempo, il costume e l'ingegno. A noi piace il motto di Moreas: "Je ne me compare a personne". Anito, il sicofante, il denunziatore, è già pronto ed ha fatto l'ignobile parte sua ma io bevo alla sua salute, invece della cicuta, un bel bicchiere di vino.

CARRÀ.

L'ATMOSFERA D'AVANGUARDIA CHE PREPARIAMO.

Fra i soliti artisti e i così detti intellettuali che sciorinano banalità nei caffè d'Italia, alcuni esprimono semplicemente, parlando di pittura, i loro rancori e il loro malcontento economico. Costoro, con più o meno disinteresse, con più o meno intelligenza, portano tutti nella loro anima il fallimento di un gran sogno d'arte accarezzato a lungo nelle aule fetide delle accademie; ma ben lungi dal cercare le cause di questo loro fallimento nella loro mediocrità, essi accusano insistentemente la "società ingrata" che li condanna a compiere frettolosamente umili lavori mal rimunerati e li caccia per fame nei bassi fondi dell'illustrazione, del pupazzetto giornalistico o dell'*affiche* stradale, mentre agonizza — dicono essi — nel sacro *atelier* il divino capolavoro sconosciuto.

Altri ancor meno vivi, più imbecilli e più solenni scagliano le loro animucole scettiche, nostalgiche e piagnucolose contro questo ventesimo secolo fatto d'acciaio e di puzzo d'automobili, negazione assoluta — essi affermano — di ogni arte, e si lamentano perchè il pubblico non ammira e non compra i loro stupidi cerotti. Facili insolenze ai ricchi che vivono una vita affaristica troppo prosaica, rallegrata soltanto dallo sport e dalle costose toi-

LAMBERTO LAMBERTINI

Le dame, i consiglieri, l'arme, gli amori

Certi modi di dire sono insopportabili e non solo perché diventano un intercalare diffuso e ripetuto.
Il "cioè" degli anni '70, l'"attimino" degli anni '80, il "certamente sì" degli anni successivi.
Altre frasi invece ci creano fastidio solo perché esprimono concetti insostenibilmente ipocriti, che corrispondono a metodi non condivisibili di soluzione dei problemi.
Una di queste è certamente "par condicio", asserita panacea egualitaria nel mondo delle telecomunicazioni, che ha contribuito a produrre l'appiattimento dei valori comunicati.
Così, a partire da certi periodi dell'anno per estendersi al quotidiano, non conta ciò che viene detto, ma l'appartenenza ad una parte politica di chi si esprime: il cretino avrà lo stesso spazio dell'intelligente, il falso del vero, l'utile dell'inutile.
E poiché gli studi sugli annunci pubblicitari ci insegnano che si compra ciò che viene ripetuto più spesso, indipendentemente dalla sua qualità, non c'è da meravigliarsi se viene premiato il comunicatore più banale e non quello che ha i migliori contenuti.
Certamente la scarsa qualità dei nostri politici non può essere attribuita alla par condicio, non fosse altro perché esisteva anche prima di questa norma: di certo però oggi quel sistema di comunicare misurato con il contaminuti uguale per tutti contribuisce al peggioramento.
C'è poi una frase abbastanza irritante che contiene contemporaneamente un principio giusto ed un metodo dubbio ed è di quella che dobbiamo parlare, oggi che le "quote rosa" si impongono per legge nei consigli di amministrazione delle società aperte.
Come sappiamo infatti il governo ha varato un decreto legislativo che prevede la presenza di una percentuale non trascurabile di consiglieri di sesso femminile nei consigli di amministrazione delle società quotate e delle società che esercitano l'attività finanziaria.
Secondo la Fondazione Bellisario, quando la legge entrerà in vigore, saranno chiamate nei diversi consigli almeno duemila donne e, per attrezzarsi a questo momento, la Fondazione medesima sta raccogliendo curriculum di tutte coloro che ritengono di avere i requisiti per svolgere tale funzione.
Per chi ha un po' di dimestichezza con il governo della nostra società, la presenza femminile nei consigli non rappresenta un problema, anche se costringerà qualche consigliere *soi disant* indipendente ad una permanenza a Casablanca, con idonea operazione (auspicabilmente mutuabile, come oggi avviene incredibilmente per i rifacimenti dei seni), pur di mantenere la propria poltrona.
Infatti il problema principale delle nostre società, quotate e non, sta nella qualità degli amministratori, non nel loro sesso.
Il nostro codice (particolarmente dopo la riforma del 2003) vuole amministratori tecnicamente preparati, aggiornati ed informati, preoccupati di realizzare gli interessi della società e non i propri o quelli della base sociale che li ha nominati.
E questa materia umana non è poi così diffusa.
L'imprenditore che ha costruito il proprio impero, piccolo o grande non importa, conosce a meraviglia il suo prodotto ed il suo mercato, ma spesso non sa di finanza e di organizzazione e non si fida di nessuno a cui dare una delega piena in queste materie. Salvo poi affidare il tutto ad un figlio che, quasi sempre, è incapace di proseguire la fortuna paterna.
Difficilmente il nostro imprenditore sa gestire il conflitto societario e crede sempre che il socio, che lui stesso ha ridotto a minoranza, sia un ingrato approfittatore, solo perché vuol lasciare un'impresa nella quale è escluso dai meccanismi di governo e spesso dai meccanismi di ripartizione del profitto realizzato.
Ne consegue una guerra, spesso feroce, priva di qualsiasi razionalità economica, tesa solo a schiacciare l'infedele. E ciò determina spesso danni gravi, quando sarebbe bastato aprire la porta per un recesso, magari costoso, ma risolutore.
Spesso il consigliere di amministrazione è portatore di interessi di una parte e non necessariamente disinteressata.

NOTE

1 - Timbro lineare dell'Ente di appartenenza.
2 - Grado - arma o corpo o ruolo - categoria e posizione di stato.
3 - Cognome e nome.
4 - Comandante di corpo o reparto.
5 - Timbro a secco dell' Amministrazione Centrale.
6 - Timbro tondo metallico di corpo o reparto.
7 - Fotografia in divisa, di fronte e a capo scoperto.

AVVERTENZE

- La tessera deve recare il timbro a secco dell'Amministrazione Centrale.
- In caso di trasferimento o di congedamento la tessera deve essere restituita; in caso di promozione o cambiamento di incarico deve essere sostituita.
- La tessera costituisce documento di identificazione valevole a tutti gli effetti legali.

MINISTERO DELLA DIFESA

(1) 4° BATTAGLIONE
Genio Pionieri «ORTA»

TESSERA PERSONALE
DI RICONOSCIMENTO
N. 241143

Rilasciata al (2) Ge.
(3) LAMBERTINI
LAMBERTO

Trento, li 11.12.75

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE
(5) (Ten.Col. Walter MORAZZINI)

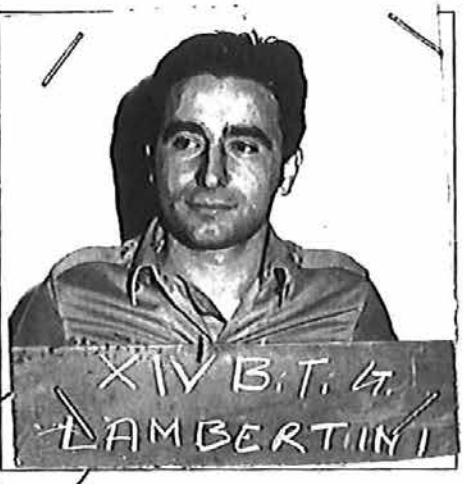

FIRMA DEL TITOLARE
Lamberto Lambertini

SOC. A.B.E.T.E. - ROMA

DATI

Nato il 3.6.49 a BOLOGNA
(Pr. BO)

Distretto o Ente di ascrizione VERONA

Nº Matricola

Scaglione 2.C.75

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SPECIALI

Statura ..... Capelli .....

Occhi ..... Colorito .....

Segni particolari: .....

INCARICO DISIMPEGNATO

Questo nel nostro sistema non è mai visto come un male, tanto che un rigoroso anti italiano come Bruno Visentini, alla fine degli anni '70, scriveva sui patti di sindacato, ritenendo logico che un amministratore avesse un occhio di riguardo per i pattisti che lo avevano nominato.

E se Visentini diceva così era perché anche lui si era ormai arreso ad una prassi così diffusa da non poter essere combattuta ma, eventualmente, solo ridotta.

Per restare al caso, è difficile pensare che un patto di sindacato realizzi sempre l'interesse della società. Quando di pattisti impediscono la contendibilità della società, quando escludono una parte dei soci dal governo della società, quando si fanno riconoscere statutariamente speciali diritti perseguono un proprio interesse, che solo a volte coincide con un interesse più ampio.

Oggi questa appartenenza ad una parte e questo sostegno agli interessi di una parte è teorizzata da quella politica che pretende il governo delle Fondazioni, erroneamente descritte di origine bancaria: il rispetto dell'autonomia gestionale e statutaria voluto dalla legge e dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 301 del 2003 è considerata ormai un precetto per anime belle.

Gli organi di indirizzo e di gestione dovrebbero muoversi (e muovere la grande potenza finanziaria di ogni singola fondazione) non tanto sulla base di una valutazione approfondita sui vantaggi per il territorio e sui rischi di investimento nelle società bancarie, quanto sul tornaconto elettorale.

Si capisce quanto lontana sia la spinta che aveva portato il concorso di più Fondazioni a guidare le aggregazioni che hanno consolidato (nel bene a parere di chi scrive) il sistema bancario in Italia, favorendo l'aggregazione di un azionariato che condivideva lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Forse non potrà più essere ripetuto quell'elogio che svolse il governatore della Banca d'Italia (giornata del risparmio organizzata dall'Acri a Roma il 29 ottobre 2009), secondo il quale: *"La crisi ha mostrato come le fondazioni possano andare al di là della funzione che ci si attende da un investitore istituzionale..."* poiché "*la voce delle fondazioni non segue le alterne vicende dei mercati e il loro sguardo tende al periodo medio-lungo".*

Di certo quando l'occupazione militare dei consigli di amministrazione delle Fondazioni sarà completato dalla politica, il respiro programmatico si farà più corto ed i risultati saranno sicuramente meno pregevoli, misurabili solo da un'elezione amministrativa ad un'altra.

E questa permeabilità di chi viene nominato ha la forza di persuasione di chi lo nomina, questa mancanza di razionalità economica dell'imprenditore nel conflitto societario, questa incapacità di procedere razionalmente ad un trapasso generazionale costituiscono un piccolo elenco dei difetti strutturali e personali dei nostri consiglieri di amministrazione, elenco che potrebbe continuare a lungo, senza riuscire a completare i difetti di un capitalismo senza etica ed ambizioni, che opera nel nostro paese con ovvie (e però ridotte) eccezioni.

Ed è qui che interverrà la nuova normativa, per la quale una quota di donne dovrà comporre i C.d.A. di tutte le società aperte al mercato.

Non sono evidentemente necessarie qualità fuori dall'ordinario per rivestire il ruolo. Non occorrerà certo andati alla ricerca di nuove Ipazia (con la sua straordinaria intelligenza e cultura), per vedere rivestito con capacità un ruolo nel governo delle diverse società italiane.

Quello che può infastidire è che ci si arrivi per legge, imponendo appunto le poco simpatiche quote rosa.

Ma forse questo è un male necessario: l'ideale sarebbe che l'imposizione di oggi durasse per il tempo sufficiente a far comprendere che la gestione societaria non è una questione di sesso, ma di competenza e di etica.

Poi, forse, il sistema potrebbe adeguarsi senza vincoli esterni.

E allora solo chi è costretto per la propria povertà intellettuale ed etica a pensare a Casablanca potrà dirsi contrario.

Lamberto Lambertini

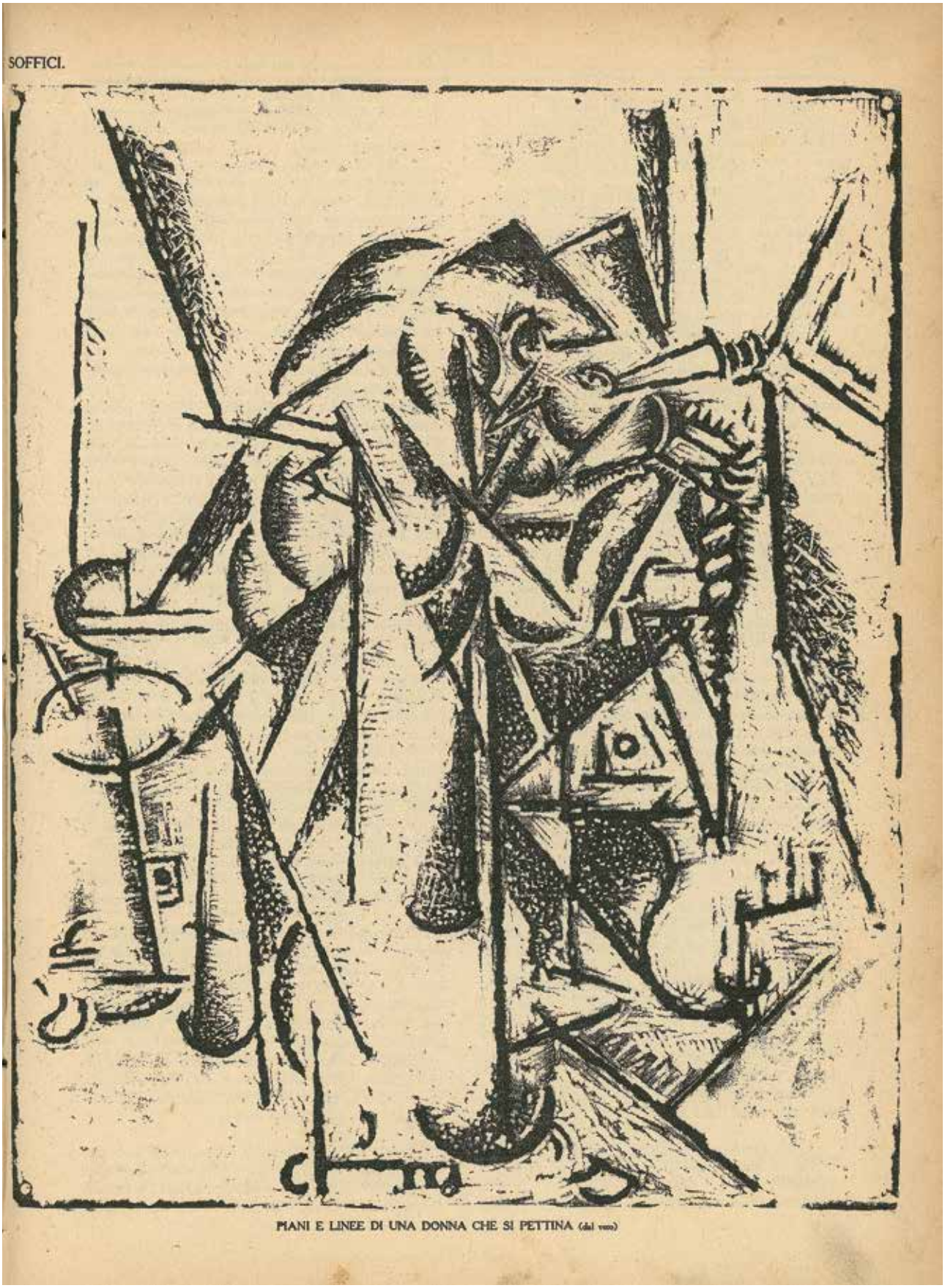

PIANI E LINEE DI UNA DONNA CHE SI PETTINA (dal vero)

I principi di Raldon.

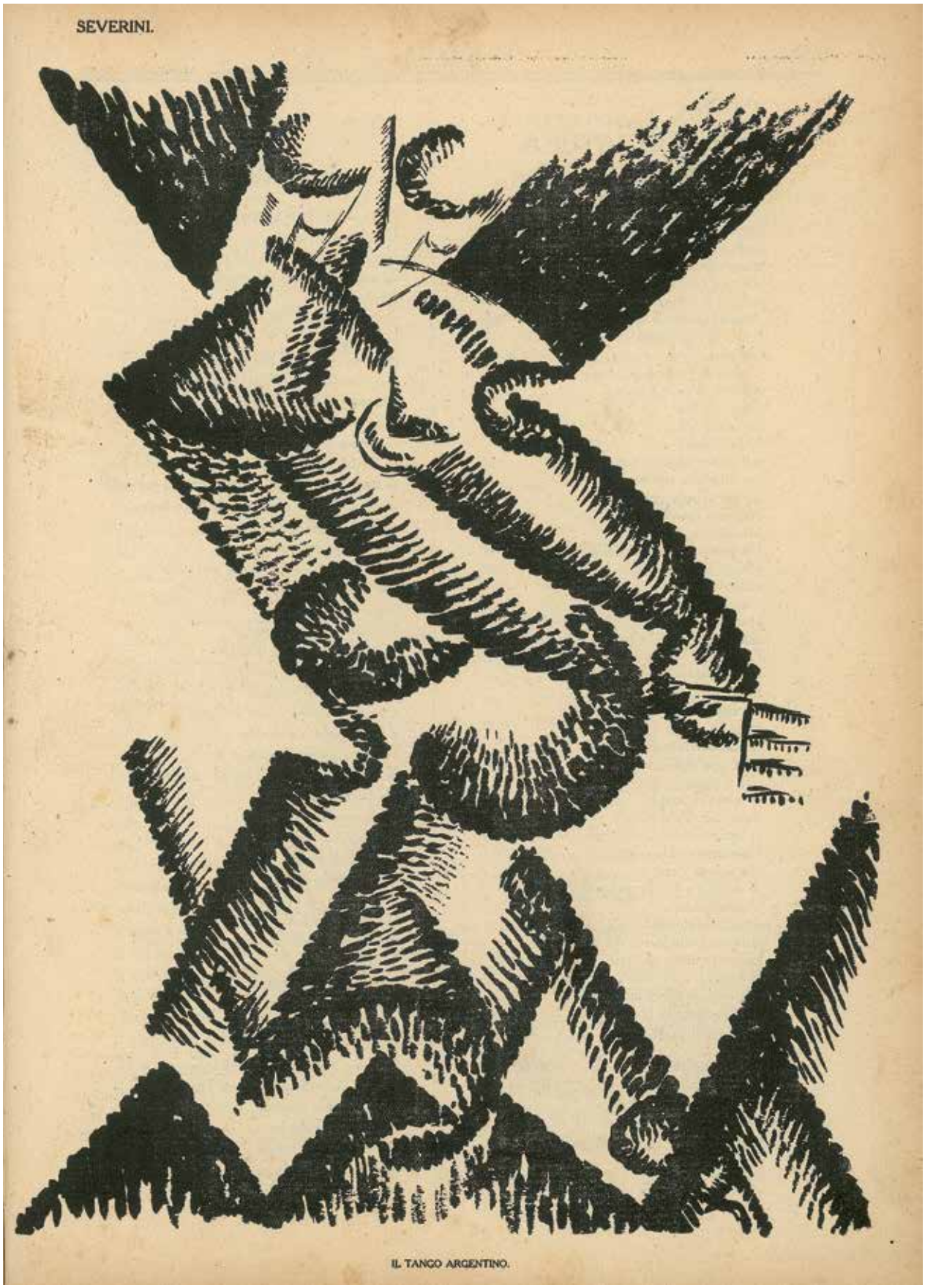
SEVERINI.
IL TANGO ARGENTINO.

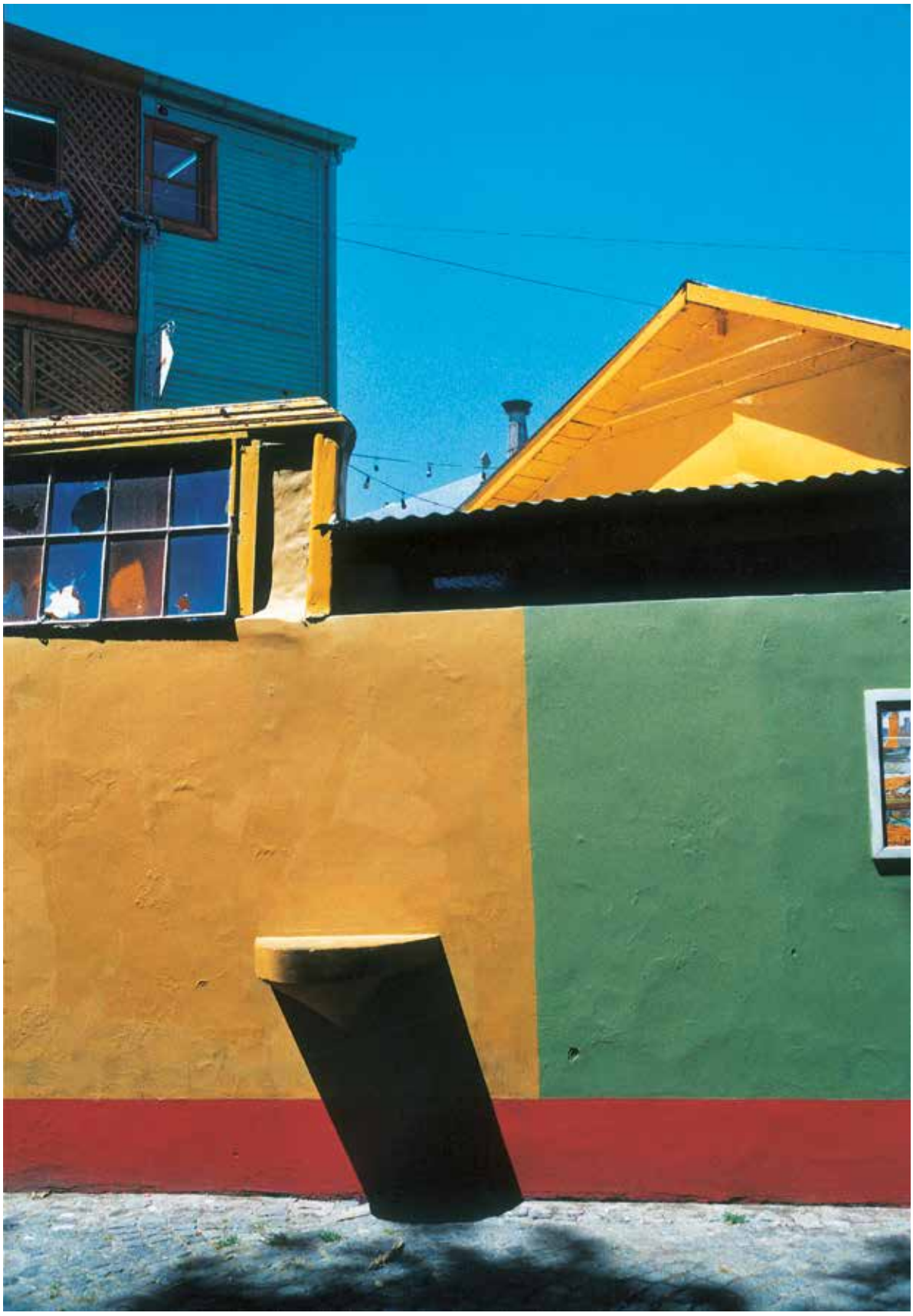

Case di Boca, Buenos Aires.

GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Martino Rota ovvero le avventure di un collezionista

E quando in sala si riaccesero le luci, e i giovani musicisti si alzarono frastornati ad accogliere l'applauso entusiasta del pubblico, il primo violino non potè fare a meno di cercare con lo sguardo la terza fila centrale, poltrona 9C
Ian Mc Ewan, Chasil Beach

Ho comperato una incisione di Martino Rota. Raffigura il martirio di San Pietro (appunto) Martire. Il santo è a terra, tenuto saldamente da un uomo dall'aspetto feroce, che con la destra alza uno spadone, e sta per infilzarlo. Siamo al limitare di un bosco, sotto due grandi alberi. Uno è di certo una quercia; l'altro è un albero con foglie piccole e rotonde, che a prima vista sembrano frutti piuttosto che foglie; forse è un olmo. Un confratello del santo fugge urlando; ma si capisce che anche lui farà presto una brutta fine. Sulla destra, in lontananza, due cavalieri si allontanano a spron battuto, curvi sulla schiena dei cavalli.

Il soggetto della incisione non è originale. È la copia di un quadro di Tiziano, uno dei più ammirati dai suoi contemporanei. L'Aretino, personaggio curioso e colto, amico di Tiziano che gli fece un ritratto, lo definì "la più bella cosa in Italia". Stava a Venezia nella chiesa di San Zanipolo, sull'altare della confraternita di San Pietro Martire. Da lì fu portato via dai francesi di Napoleone, e andò ad ornare i saloni del Louvre; e in Francia fu trasportato da tavola su tela. Caduto Napoleone, riprese la strada di casa, e tornò al suo posto in San Zanipolo. Tutto bene, si dovrebbe dire. E invece no: perché proprio qui andò distrutto da un incendio, nel 1867. Con il senno di poi, era meglio se rimaneva al Louvre.

San Pietro Martire si chiamava in realtà Pietro Rosini, ed era nato nel 1206 a Verona. Si chiamava Rosini come quel tale che, quando ero piccolo, teneva un trattoria in Via Solferino 3, sotto il portico, a poca distanza da casa mia. La trattoria si chiamava La Portierina; la gestiva Rosini con la moglie, una signora bassa e voluminosa che si intravedeva dalle finestre del piano terreno. Subito dietro l'angolo della via, appoggiato al muro di Via Paglietta, c'era un orinatoio a muro; assai utile per gli utenti serali della trattoria, che era più che altro una osteria. Proprio sotto quella luce di portico la sera "batteva" una prostituta dai lunghissimi capelli neri, che era però a dire della fornaia una brava persona, amante degli animali, costretta a quel lavoro da un destino sfortunato. Ma torniamo al santo.

Pietro Rosini, nato in una famiglia di catari, aveva abbracciato vigorosamente la fede cattolica. Venne a studiare all'Università di Bologna, dove conobbe Domenico di Guzman, futuro santo e fondatore dell'Ordine dei Domenicani. Qui prese il saio, e fu ordinato proprio da San Domenico. Alloggiava dunque nel complesso conventuale di San Domenico, ora in parte adibito a Tribunale e a caserma della polizia giudiziaria; e vicino anche alla Portierina. Divenne oratore trascinante e inquisitore, forse con la foga e l'assenza di dubbi di chi passa a una nuova fede, e fu mandato in primo luogo a Como. Qui gli successe di ricevere nottetempo la visita delle Sante Agnese, Cecilia e Caterina d'Alessandria, come del resto gli era già capitato a Bologna durante il noviziato: ma la voce si sparse, e alcuni spiriti gretti non vollero credere che si trattava di apparizioni sante, e lo accusarono di ricevere segretamente donne nel convento; ragion per cui fu spedito, per punizione e penitenza, nel lontano convento marchigiano di Jesi. A Jesi tenne un comportamento integerrimo che convinse i superiori a riesaminare il suo caso e a riconoscere alla fine la sua completa innocenza, tanto che nel 1229 fu reintegrato nel ruolo di predicatore itinerante.

Nel 1232, Pietro fu inviato dal Papa a Milano come inquisitore, per sconfiggere la eresia dei catari (o meglio dei patarini, che ne era una variante); e tra Lombardia, Veneto e Firenze per un ventennio esercitò il suo zelo di inquisitore. Fece bruciare parecchi eretici, lì combattè dovunque, fu amato e odiato.

All'inizio della primavera del 1252 stava a Como, quando partì per Milano in una missione antiereticale, assieme al confratello Domenico. Il giorno 6 di aprile del 1252, giovedì santo, nei pressi della Cascina Farga (allora Castrum Faroa, un antico avamposto lon-

gobardo), vicino a Seveso, fu aggredito e ammazzato. Gli assassini erano due componenti della famiglia Porro, coadiuvati da complici che controllavano, a vario titolo, quasi tutte le torri d'avvistamento della zona, ivi compresa quella di Farga. Dagli atti del processo che seguì, e che sono stati studiati in tempi recenti, pare che gli assassini furono Pietro e Albertino Porro, e che quest'ultimo per la potenza della sua famiglia si celasse sotto le mentite spoglie di tale Carino da Balsamo che forse non è mai esistito (altrove si parla anche di Pietro detto l'Uccellatore e di Albertino detto il Magnifico).

Sul luogo dell'agguato e della morte di Pietro sorse presto una chiesa, e poi un convento, che oggi è sede del seminario arcivescovile di Seveso. Curiosamente, il luogo è assai vicino alla fabbrica della ICMESA dalla quale il 10 luglio del 1976 ebbe origine uno dei primi disastri ambientali del dopoguerra italiano. Anche se quel che si è visto dopo in giro per il mondo, da Cernobyl alla piattaforma BP nel golfo del Messico, sembra ridimensionare quell'evento, la nube tossica di Seveso è stato viceversa uno degli eventi che ha più contribuito a mettere in crisi qui da noi il pensiero che il progresso è illimitato, e alla diffusione delle teorie dello sviluppo sostenibile.

Pietro Rosini fu canonizzato già l'anno dopo, e la sua morte esemplare venne raccontata nei sermoni, per iscritto e per immagini. La scena dell'agguato era il più delle volte raffigurata al limitare di un boschetto. Il santo martire, si disse, era stato ucciso con uno o più colpi di falcastro (una sorta di falcetto con una sola lama, a punta quadrata) sul cranio, e anche passato a fil di spada. Si aggiungeva che il confratello Domenico si era messo a urlare chiamando aiuto; che questo non aveva minimamente distolto il carnefice dal suo orrendo lavoro; che però poi era corso dietro al povero Domenico, e l'aveva ferito seriamente, tanto che era morto dopo cinque giorni di agonia; che Pietro morente aveva ancora avuto la forza di scrivere con il sangue sul terreno le parole "CREDO IN DEUM"; che due degli assalitori si erano spaventati, o forse si erano pentiti, e si erano dati alla fuga. Si aggiungeva poi che l'omicida, Carino da Balsamo o chiunque si celasse sotto quel nome, si era pentito del misfatto, e si era ritirato in un convento, e insomma alla fine era diventato talmente buono che era stato beatificato pure lui. Un caso caso curioso di santità che accomuna il martire e il suo carnefice. Il santo poi è diventato popolarissimo in tempi di controriforma: e da allora lo si vede frequentemente, nelle chiese o nelle quadrerie dei musei, con il suo saio domenicano e la pazienza (si chiama così quell'indumento che completa il saio dei Domenicani coprendo le spalle; e si chiama così anche il bavaglino che gli avvocati indossano sotto la toga), con un falcastro piantato in mezzo al cranio. È una di quelle storie che i bambini leggevano avidamente, ai tempi della dottrina, nei grandi libri che illustravano le gesta dei martiri. Una storia edificante, senza dubbio: ma non è questo che mi ha spinto a comperare l'incisione.

⋆ ⋆ ⋆

Autore della incisione è Martino Rota, un incisore interessante. Martino era dalmata: era nato a Sebenico nel 1520. Sebenico faceva allora parte, come tutta la costa, della Repubblica di Venezia: stiamo dunque parlando di un incisore italiano. È autore di un numero notevole di incisioni (quasi duecento) nella maggior parte già registrate dal Bartsch (in *The Illustrated Bartsch* è incluso nel vol. 33, *Italian artists of the sixteenth Century*). Dalle sue stampe e dalle loro datazioni ed edizioni deduciamo che apparve a Roma verso il 1540, iniziando a lavorare prevalentemente come incisore di riproduzione, per Cornelis Cort, o assieme a lui. Una delle sue prime stampe (la prima che il Bartsch elenca) è una *Strage degli innocenti* che appare molto vicina a Marcantonio Raimondi; ma copia anche Raffaello, e Michelangelo, e in particolare intaglia una grande lastra con il *Giudizio Universale* della Cappella Sistina. A un certo punto va a Firenze, dove incide ritratti di due Medici, e a Venezia. Qui soggiorna probabilmente una diecina di anni; incide molti quadri di Tiziano, tanto che si è pensato che a un certo punto abbia potuto sostituire Cort come incisore ufficiale di Tiziano (il quale aveva ottenuto un privilegio dalla Serenissima per questo: ma in nessuna delle incisioni di Rota c'è menzione del privilegio). Poi, alla fine degli anni sessanta, va alla Corte di Vienna, e dal 1573 diventa incisore ufficiale di Corte. È a questo punto che Rota limita la sua produzione (quella nota, almeno) quasi esclusivamente alla ritrattistica, e particolarmente alla produzione di incisioni dei ritratti della famiglia imperiale e di vari personaggi gravitanti attorno alla Corte. Presta la sua opera anche sotto Rodolfo II, che diventa imperatore nel 1576, e nel 1583 trasferisce la capitale a Praga. Là si trasferisce anche Martino Rota, che però muore, proprio a Praga, nel 1583.

Rota è stato definito come uno degli incisori più significativi della seconda metà del Cinquecento, quantunque la sua arte si sia indirizzata più alla traduzione in incisione di opere altrui che alla composizione originale. È fuori di dubbio che padroneggi la tecnica del-

la incisione, e anzi è uno dei più abili a combinare le tecniche dell'acquaforte e della incisione. Del resto, Rota copia Durer, in più occasioni. Nel 1568, a Venezia, copia 18 scene della *Passione*; due anni prima aveva copiato una grande lastra di Durer con *Dio padre con il corpo di Cristo*: nella quale aveva riprodotto la monogramma di Durer (AD 1511) cui aveva aggiunto lealmente la sua sigla MR. Così non fece Marcantonio Raimondi nel copiare pari pari le *Storie della Vergine* di Durer, dal che nacque una delle prime cause della storia del diritto di autore. Da Durer, Martino continuerà a trarre ispirazione per tutta la sua vita di artista; anche nei ritratti più riusciti. Fra questi, ce n'è uno che mi pare particolarmente bello: è il ritratto di un matematico non identificato, circondato dagli strumenti della sua disciplina, che sullo sfondo ha una carta geografica curva, forse un mezzo mappamondo, che rappresenta la costa adriatica dalla foce del Po sino alla laguna veneta, e poi su su fino a Trieste e ad Abbazia, e poi di nuovo giù dall'altra parte, per l'Istria e la costa Dalmata fino a Sebenico. Due sole città sono segnate sulla carta e indicate con il nome: Venezia e Sebenico. Vien fatto di pensare che Martino, nello incidere questo ritratto, probabilmente alla Corte di Vienna, si sia abbandonato alla nostalgia dei suoi luoghi natali, che sono raffigurati con una cura così attenta, che sembra piuttosto un moto del cuore. Ma forse è solo suggestione: perché poi Martino Rota è anche noto come incisore di carte geografiche, e forse non ha fatto nulla di più che dare dimostrazione della sua abilità.

Insomma, un ottimo incisore, sulla scia di Marcantonio Raimondi (e di Durer); ma non uno dei grandi maestri della incisione italiana. Perché poi l'ho comperata?

Il fatto è che la incisione mi fa pensare a Venezia, che per me è la città più bella del mondo; e riproduce un quadro che stava in San Zanipolo. A Venezia, i santi hanno nomi curiosi, tradotti in dialetto. Il patrono San Teodoro, per esempio, diventa Todaro; San Procolo diventa Provolo. Poi ci sono i santi in coppia, quelli citati sempre assieme, che qui diventano una cosa sola. I Santi Gervasio e Protasio, per esempio, a Venezia, e solo qui, diventano San Trovaso; i Santi Giovanni e

Paolo diventano San Zanipolo, cui è intitolata una delle chiese più belle.
Anni fa comperammo un piccolissimo appartamento a Venezia, nel quartiere di Castello, spinti da una amica di famiglia che aveva casa proprio lì vicino. Franca mi ospitò nella sua casa, e la prima cosa che feci (dopo avere pranzato da Remigio) fu proprio di andare a vedere questa magica chiesa, che si apre su un campo dominato dal monumento equestre del Colleoni, e sul quale si affaccia l'ospedale dalla incredibile facciata marmorea rinascimentale (essendo ubicato negli edifici dove era la Scuola Grande di San Marco). L'abbinamento dei nomi Giovanni e Paolo è entrato come cosa consueta nelle nostre orecchie, dacchè due Papi in successione hanno voluto assumere questo nome pontificale; e soprattutto dopo che Giovanni Paolo Secondo, il Papa polacco, ha marcato con il suo trentennale pontificato la storia del secolo scorso. Ma Woitila aveva preso il nome di Giovanni Paolo per richiamare la scelta del suo predecessore, Papa Albino Luciani, morto improvvisamente, forse per il troppo carico emotivo riversato su una persona lontana dai meccanismi del potere temporale. Papa Luciani veniva proprio da Venezia, di cui era stato Patriarca. E io credo che in un Papa veneziano la scelta di chiamarsi Giovanni Paolo non potesse che essere legata ad un anelito di fedeltà al suo percorso precedente, che certo aveva avuto nella frequentazione di San Zanipolo una delle tappe importanti. Io poi, quando penso a Venezia così, senza uno scopo preciso, penso a Venezia di notte, al percorso pedonale che faccio quando vado dalla stazione di Santa Lucia a casa mia, al rumore dei miei passi che risuonano, al silenzio rotto da qualche voce o da un cane, e nel mio girovagare immaginario passo sempre in Campo San Zanipolo. E insomma, questa incisione mi porta a viaggiare verso la Serenissima. E questa sarebbe stata certo una ragione sufficiente per comperarla. È invece una ragione buonissima per tenerla; perché, per la verità, tutto questo l'ho pensato solo dopo.

* * *

La scena del martirio di San Pietro in verità fa venire in mente i paurosi racconti di un tempo in cui fuori delle città i percorsi erano infestati da banditi e assassini, e spingere il passo nei sentieri extraurbani, e soprattutto nei boschi, era una avventura paurosa. Quella raffigurata potrebbe benissimo essere la scena di una rapina ai danni di due malcapitati di passaggio. E poiché qui siamo in tempi in cui il furto e la rapina erano puniti esattamente come l'omicidio, i banditi non dovevano andare tanto per il sottile. Perché poi, come dimostrò infine Cesare Beccaria nel suo *Dei delitti e delle pene*, la pena deve essere proporzionale al delitto: e se si punisce il furto come l'omicidio, alla fin fine si istiga al delitto più grave. Se si rischia la vita sia per il furto che per l'omicidio, tanto vale uccidere: così si elimina anche un testimone scomodo, e crescono le possibilità di farla franca.
Viene in mente la fuga di Renzo Tramaglino da Milano verso il Veneto, nel capitolo XVI dei Promessi Sposi: «Gli alberi che vedeva in lontananza, gli rappresentavan figure strane, deformi, mostruose [...] e siccome cominciavano a suscitarsi nella sua mente certe immagini, certe apparizioni, lasciatevi dalle novelle sentite raccontare da bambino, così, per discacciarle, o per acquietarle, recitava, camminando, le preghiere dei morti». Renzo percorreva più o meno i sentieri lombardi nei quali avvenne la nostra scena. E la sua paura doveva essere la paura dei viaggiatori solitari, attenti a scrutare che dal folto degli alberi non uscissero improvvisamente i malintenzionati.
Era una Italia di agguati, di pericoli. Di briganti, insomma. Ma, a parere di Stendhal, dei briganti italiani del sedicesimo secolo, al suo tempo molto conosciuti anche per via del melodramma, si tende ad avere idee sbagliate. Secondo lui, si può dire che questi briganti costituivano l'opposizione contro i governi atroci che in Italia erano succeduti alle repubbliche del medio evo. In Italia, a differenza che in Francia, c'era per Stendhal il predominio delle passioni, che si

manifestava anche attraverso il brigantaggio, con un approccio passionale alla vita che non trovava nella sua Francia, regno della galanteria, che a lui pareva il contrario della passione. “Ecco la grande differenza tra l’Italia e la Francia, ecco perché l’Italia ha visto nascere i Raffaello, i Giorgione, i Tiziano, i Correggio, mentre la Francia produceva quei bravi capitani del sedicesimo secolo del tutto dimenticati oggi, ognuno dei quali aveva ucciso un gran numero di nemici”. Così scrive Stendhal nella *Badessa di Castro*, la prima delle *Cronache Italiane*, mostrando ammirazione e quasi un vero culto dell’energia vitale che si esprimeva nell’Italia del medioevo e del rinascimento attraverso passioni amorose, trame, imboscate e delitti. In fondo, la scena rappresentata nel quadro di Tiziano potrebbe benissimo essere anche la scena di una cronaca stendhaliana.

Il richiamo a Stendhal non è fuori luogo, nella storia della mia incisione, perché in effetti la comperai dopo una conferenza stendhaliana. Dacchè ci eravamo separati, non avevo quasi più assistito alle chiacchierate e alle visite guidate di storia dell’arte che Emanuela usava fare. Mi aveva però telefonato, dicendomi che avrebbe fatto una conferenza in Pinacoteca su Stendhal e Bologna, e mi aveva invitato ad andare. In effetti, avevamo ai suoi tempi universitari amato lo Stendhal delle *Cronache italiane* e delle *Oeuvres intimes*, conducendo a Roma anche percorsi che si erano incrociati ripetutamente con i segni del suo passaggio. E ci aveva sempre affascinato la vicenda umana di questo grande perdente, che aveva rincorso vanamente per tutta la vita un successo di carriera, e che aveva raggiunto dopo la morte il suo incrollabile intento di farsi leggere dalle generazioni a venire.

La conferenza andò bene, trovai anzi che l’oratrice era diventata più brava. Facemmo poi una visita guidata nella Pinacoteca, soffermandoci davanti ai quadri che Stendhal aveva ammirato, direttamente o indirettamente. In Pinacoteca c’è un Martirio di San Pietro Martire, di Domenichino, pittore amatissimo da Stendhal. Una grande pala d’altare, dichiaratamente ispirata a quella di Tiziano, già famosissima al tempo, e alla quale Domenichino si era ispirato. La pala di Tiziano, disse l’oratrice, era in San Giovanni e Paolo a Venezia; portata via da Napoleone, fu recuperata dopo la sua caduta, e riportata a Venezia con tutti gli onori; ma è poi scomparsa in un incendio, nel 1876. Ma la conosciamo attraverso una incisione.

Non molto tempo dopo, lo studio presso il quale ogni tanto comperavo qualche incisione chiuse definitivamente (il commercio delle incisioni in Italia è in declino). Sapevo che era l’ultima volta anche andavo; e volli prendere qualcosa di più significativo del solito. La scelta cadde su una grande composizione di Marcantonio Raimondi, detta *Il trionfo*, che ora sta nel mio salotto. Ma assieme a quella, curiosando fra le carte, vidi occhieggiare anche la incisione di Martino Rota. La riconobbi come cosa familiare, e la portai a casa.

Giuliano Berti Arnoaldi Veli

Guida alla CONTABILITÀ & BILANCIO

DENUNCIA di GRAVI IRREGOLARITÀ GESTIONALI da PARTE dei SINDACI di SOCIETÀ a RESPONSABILITÀ LIMITATA

Analisi delle posizioni giurisprudenziali sull'applicabilità dell'art. 2409, c.c. alle S.r.l.

di **Lamberto Lambertini** *

Il Tribunale di Trieste, con proprio decreto 21 gennaio 2011, ha affermato con estrema chiarezza e grande concretezza, la **legittimazione** dei **sindaci** di società a responsabilità limitata (quando questa sia obbligata alla nomina del Collegio Sindacale) a **promuovere** la **denunzia** al Tribunale di gravi irregolarità gestionali.

Vedremo tra un attimo i motivi di questa importante decisione.

Preliminarmente però è opportuno sottolineare come il ricorso alla procedura prevista dall'art. 2409, c.c. costituisca un eccezionale strumento di controllo giudiziario sulle gestioni irregolari delle società di capitali.

A fronte infatti di **fondati sospetti** (e non dunque di una prova in senso tecnico) di **irregolarità** nella **gestione**, il Tribunale può **ordinare** l'**ispezione** della società, affidata ad un tecnico che ha la facoltà di ricevere tutte le informazioni che ritiene indispensabili per lo svolgimento del proprio incarico, anche quando si imbatta in irregolarità gestionali diverse da quelle denunciate nel ricorso ai sensi dell'art. 2409, c.c.

A fronte della comprovata esistenza di irregolarità amministrative, il Tribunale può assumere una gamma vastissima di **provvedimenti**, per **sanare** le irregolarità riscontrate.

Può, nei casi estremi, giungere alla revoca dell'organo amministrativo; ma può, in altre circostanze, adottare provvedimenti ben più lievi, come la concessione di un periodo per consentire la regolarizzazione della gestione, magari convocando l'assemblea per intervenire in caso di perdita del capitale sociale o ordinando la cessazione di comportamenti da parte di amministratori i cui interessi siano in conflitto con quelli della società, ferma restando la potestà del Tribunale di verificare l'effettiva eliminazione delle irregolarità gestioni a suo tempo denunciate e riscontrate.

Deve essere osservato poi che la **procedura** è estremamente **celere**, in un panorama di rimedi processuali civili assai farraginosi e lenti, vincolati dal principio della prova dei fatti allegati e al principio della domanda della parte.

Nella prassi, è possibile ottenere in poche settimane la nomina dell'ispettore o la revoca degli amministratori, quando i fatti siano riscontrati e provino la gestione gravemente irregolare della società.

Con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha introdotto dal 1° gennaio 2004 la riforma delle società di capitali, si è **negato** che il procedimento previsto dall'art. 2409, c.c. fosse applicabile alle **società** a **responsabilità limitata.**

Dopo un primo orientamento incerto, è infatti intervenuta la Corte Costituzionale (in data 29 dicembre 2005), che ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2409, co. 1 e 7, 2477, co. 4 e 2476, co. 3, c.c., nella parte in cui escludono l'ammissibilità del ricorso alla procedura del controllo giudiziario sulla gestione nelle società

* *avvocato in Verona.*

Lambaradan

a responsabilità limitata.
Questo orientamento è stato confermato successivamente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 13 gennaio 2010, n. 403.
A sostegno di questa impostazione restrittiva sta una lettura dell'art. 2476, c.c. nella formulazione attuale, che prevede che il socio possa chiedere, nel corso del giudizio di responsabilità sociale da lui introdotto, la **revoca** degli **amministratori** in **via cautelare**, in presenza di «*gravi irregolarità nella gestione della società*».
Questo richiamo ha fatto ritenere che i fatti integranti gravi irregolarità siano oggi assorbiti nell'azione individuale di responsabilità sociale proposta dal socio.
Ma l'interpretazione non è convincente, soprattutto se si pensa al vuoto amministrativo che la revoca dell'amministratore potrebbe cagionare, non essendo prevista la nomina di un amministratore giudiziario.
Il socio di Srl dunque riceve un **trattamento deteriore** sia rispetto a quello di S.p.a. (che può ricorrere, possedendo la quantità di capitale necessario, alla denunzia al tribunale), sia al socio di società di persone (il quale ha la possibilità di ricorrere alla revoca dell'amministratore prevista dall'art. 2259, c.c.).
Ma se per i soci si discute di strumenti più o meno efficaci, per i sindaci invece il problema è più radicale, determinandosi (nella lettura restrittiva operata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza 403/2010) l'impossibilità per il Collegio sindacale di utilizzare uno strumento così concreto, a completamento delle azioni che i controllori debbono svolgere sulla società, tanto più se è gestita in modo irregolare.
Per questo (anche per questo) convince il decreto del Tribunale di Trieste, laddove afferma: «*... ritenuto che l'estensione della legittimazione ai sindaci di S.r.l. – obbligata alla nomina del collegio sindacale – a promuovere la denunzia al tribunale di grave irregolarità trova fondamento nel rinvio contenuto nell'art. 2477, c.c. alla disciplina del collegio sindacale prevista per le S.p.a. (così Trib. Roma 6-VII-2004 in Giust. It. 2004, 1476; Trib. Salerno 26.2.2008 in Foro it. 2008, c. 2650; Trib. Napoli 14.V.2008 in Società 2009, 1019; Trib. Milano 26.3.2010 in Giust. It. 2010, 624);*
ritenuto che il diverso avviso espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 403/2010, criticato da numerosa ed assai autorevole dottrina, non può essere condiviso in ragione del fatto che la presenza del collegio sindacale nelle S.r.l. in cui è richiesto - che costituisce indubbiamente un appesantimento dei costi per la società – si giustifica con quella stessa esigenza di tutela dell'interesse dei terzi ed in particolare dei creditori presenti nelle S.p.a. allorché l'impresa abbia dimensioni economiche non piccole sicché la più ampia rete di contratti che la costituiscono rende necessario un assetto organizzativo societario adeguato al più elevato traffico economico onde non è plausibile che il collegio sindacale delle S.r.l. – quando la sua presenza è obbligatoria – non possa disporre dello stesso strumento di azione, quale il ricorso alla denuncia al tribunale previsto per le S.p.a., al fine di ristabilire la regolarità nella gestione della società che il Legislatore ha ritenuto di non poter essere assicurata in questi casi dai soci, imponendo la presenza del collegio sindacale con il conseguente costo che diversamente sarebbe ingiustificato ed in contraddizione con quelle esigenze di snellezza e competitività che hanno ispirato la riforma societaria».
Dunque se, come è auspicabile, dovesse radicarsi questo orientamento giurisprudenziale, si andrebbe incontro all'esigenza espressa nelle «*Norme di comportamento del collegio sindacale elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*», l'ultimo dei quali redatto lo scorso 15 dicembre 2010. Il commento alla norma 6.3 infatti recita: «*È opportuno rammentare che secondo l'opinione allo stato prevalente nelle società a responsabilità limitata il Collegio sindacale non è legittimato a proporre ricorso ex art. 2409, c.c.*
Tale orientamento meriterebbe di essere riconsiderato per le società a responsabilità limitata nelle quali la nomina del Collegio sindacale risulti obbligatoria, con riferimento alle quali una parte della giurisprudenza ha affermato la perdurante legittimazione dell'organo di controllo ad attivare il procedimento di controllo giudiziario o vi accerti gravi irregolarità ascrivibili agli amministratori.
Verso quest'ultima soluzione interpretativa convergono infatti ragioni basate sull'unitarietà del sistema dei controlli del Collegio sindacale e sulle diverse finalità del controllo dei soci rispetto alle finalità del controllo giudiziario».
Certamente un intervento del Legislatore sarebbe opportuno. È altrettanto vero però che la norma potrebbe non richiedere un'applicazione analogica

dell'art. 2409, c.c. giacché proprio la formulazione dell'ultimo comma di questo articolo indica il ruolo di chiusura del sistema dei controlli attribuito alla denuncia di gravi irregolarità e dunque la sua funzione di completamento dell'efficienza del controllo dei sindaci.

Se è così, se cioè l'art. 2409, c.c. è stato scritto per rendere più efficace il controllo endosocietario, non si può non prendere atto della legittimazione del Collegio sindacale a fare ricorso a questa particolare disposizione, come ha fatto da ultimo il Tribunale di Trieste.

GIURISPRUDENZA sull'APPLICABILITÀ dell'ART. 2409, C.C. alle S.R.L.

Al momento dell'introduzione della riforma delle società di capitali si era formata una giurisprudenza che riteneva **applicabile** alle S.r.l. la **denuncia di gravi irregolarità gestionali**, ai sensi dell'art. 2409, c.c. per effetto del richiamo alla disciplina delle S.p.a. contenuta nell'art. 2477, c.c. quando fosse obbligatoria la nomina del Collegio sindacale. Così Trib. Milano, 8 luglio 2005, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1239; Trib. Treviso, 28 settembre 2004, in *Dir. Fall.* 2005, II, p. 276; Trib. Roma, 6 luglio 2004, in *Giur. mer.*, 2005, p. 312.

È però intervenuta la Corte Costituzionale (29 dicembre 2005 n. 481, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1293) che ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale agli artt. 2409, co. 1 e 7, 2477, co. 4 e 2476, co. 3, nella parte in cui escludono l'ammissibilità del ricorso alla procedura del controllo giudiziale sulla gestione nella società a responsabilità limitata.

La Cassazione con la sentenza 13 gennaio 2010, n. 403, ha affermato: «*L'art. 2409* ***non trova applicazione*** *con riferimento alle irregolarità compiute dagli amministratori di una S.r.l. a nulla rilevando le dimensioni dell'impresa e la presenza obbligatoria del Collegio sindacale*».

Di contrario avviso, oltre alla recentissima decisione del Tribunale di Trieste (21 gennaio 2011, inedita) vanno segnalate Trib. Salerno, 26 febbraio 2008, in *Foro it.* 2008, c. 2650; Trib. Napoli, 14 maggio 2008, in *Società*, 2009, 1019; Trib. Milano, 26 marzo 2010, *Giust. civ.* 2010, 624.

FRANCESCO STOCCO

La nuova conformazione delle cartolarizzazioni dopo la crisi dei *subprime*

La futura emanazione delle nuove istruzioni di vigilanza sulla cartolarizzazione dei crediti, in attuazione delle direttive 2009/27, 2009/83 e 2009/111, costituirà uno degli interventi normativi di maggior rilievo, sistemico e operativo, dell'anno appena trascorso e di questo appena iniziato (che ne vedrà, a breve, la definitiva applicazione).

La modifica interverrà nel corpo della circ. di Banca di Italia 263/2006 di attuazione in Italia degli accordi di Basilea 2 e, in massima parte, deve i suoi contenuti alle linee guida elaborate dal CEBS oltre che – ovviamente – dal dettato comunitario.

Il rilevato interesse di sistema e operativo consiglia di svolgere alcuni rilievi di carattere generale sui temi, per così dire, di politica del credito, in attesa dell'emanazione del provvedimento definitivo.

Nell'approcciarsi, quindi, all'esame del provvedimento, deve innanzitutto rilevarsi, per quanto il dato sia ovvio, la sua fondamentale importanza e ciò almeno per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, il riflesso macro economico e l'impatto sui mercati finanziari che un provvedimento diretto a ridisegnare "il modo di cartolarizzare" e la stessa "filosofia" dell'operazione economica porta in sé. All'evidenza di tale dato (apprezzabile non appena si ponga mente al fatto che la crisi dei *subprime* ha avuto un costo pari a 2.300 miliardi di dollari, secondo le stime del Fondo monetario) non si è accompagnato un dibattito veramente approfondito da parte della letteratura economica e soprattutto giuridica in materia (come anche una consapevolezza politica e sociale della rivoluzione provocata).

In secondo luogo, l'importanza del provvedimento si apprezza nel numero dei destinatari che ne saranno coinvolti: non solo le banche e gli intermediari, chiamati a ridisegnare in profondità i propri assetti di *governance*, ma anche gli investitori, le SPV e i consulenti a cui la nuova disciplina affida analisi centrali nell'assetto disegnato.

Ultimo rilevo riguarda i profili contabili e di verifica del significativo trasferimento del rischio. Anche in questo caso, il diverso impianto della normativa ridefinisce i perimetri di convenienza di quelle operazioni strutturate per liberare il patrimonio di vigilanza.

Ciò chiarito, il provvedimento si muove lungo tre direttrici principali: (a) modifica delle strutture organizzative degli intermediari per un monitoraggio efficiente del rischio; (b) contrasto ai modelli *originate to distribute*; (c) mutamento nella disciplina della *derecognition*. Trasversale a queste direttrici si accompagna, a mo' di *lietmotiv*, l'intento di "allineare" gli interessi delle parti coinvolte nella cartolarizzazione.

Dell'attuazione di queste direttrici (o pilastri, per riesumare un linguaggio caro al sistema di Basilea 2) si darà di seguito conto.

1. *Monitoraggio del rischio*

Il provvedimento pare introdurre un vero e proprio divieto alle banche di acquisire posizioni in cartolarizzazioni per le quali non si dispone di informazioni sufficienti a monitorare e ponderare il rischio derivante dall'esposizione.

In questo senso sembra univoco il tenore del divieto posto alla sez. VII, par. 2 (*"È vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione*") e dell'indicazione alla sez. I par. 1 ("*Il costante monitoraggio rappresenta il presupposto per poter operare nel comparto delle cartolarizzazioni*").

Così come strutturato, sembra davvero che il provvedimento introduca un blocco di accesso al mercato delle cartolarizzazioni per gli operatori "non informati" o, meglio, "non in grado di essere informati".

Almeno tre considerazioni si impongono in merito.

In primo luogo, va osservato un non perfetto coordinamento con le disposizioni Mifid e le norme in tema di sollecitazione all'investimento, le quali dovrebbero essere intese come del tutto derogate in *sedes materiae*. Su tale aspetto sarebbe stato opportuno, già a monte, una meditazione ulteriore e condivisa con il mercato.

In secondo luogo, l'introduzione mediante atto regolamentare di un divieto a contrarre di tale estensione (che, di fatto, interferisce anche sulla concorrenza del

mercato) pone qualche perplessità in merito alla legittimità stessa del provvedimento. Esso, pur attuando direttive comunitarie e avendo da tale dato una "efficacia rafforzata", avrebbe necessitato, probabilmente, di una copertura da parte di un atto del parlamento; tale "copertura", solo in via indiretta, è rintracciabile nelle disposizioni di vigilanza del t.u.b.

Infine, per quanto riguarda la sanzione comminata per la violazione di tale obbligo, si osserva come questa non abbia natura "civilistica": l'acquisto dell'esposizione non è invalido o inefficace. Si prevede, piuttosto, che Banca d'Italia possa disporre l'applicazione, sulle esposizioni verso la cartolarizzazione, di un fattore di ponderazione aggiuntivo.

Ora, se è vero che l'esistenza di una sanzione che non intacchi la validità dell'atto attenua i profili sopra evidenziati di compatibilità del provvedimento con il sistema dell'ordinamento, è altrettanto vero che, da questa lettura, la perentorietà del divieto di acquisto di posizioni risulta fortemente compromessa e, forse, una formulazione più precisa della disposizione aiuterebbe a fare chiarezza sui limiti concreti della sua operatività. Anche il perimetro dell'obbligo di *due diligence*, descritto in dettaglio nella sez. VII, pone qualche perplessità.

In primo luogo, la disposizione pare lasciare un elevato grado di modulazione dell'intensità dell'obbligo in parola prevedendo che i criteri di analisi siano adottati dalla banca sotto la propria responsabilità, allocando risorse aziendali e secondo criteri di proporzionalità. Dunque, sembra essere stata concessa alle banche ampia libertà di determinazione.

Se non che tale impressione è fortemente smentita dai successivi paragrafi i quali, prevedendo – da un lato - un'analisi "*approfondita e indipendente*" e – dall'altro lato - individuando in estremo dettaglio i dati da analizzare, conducono a un sostanziale svilimento delle funzioni aziendali e a un forte ridimensionamento del principio di proporzionalità.

In secondo luogo, è proprio l'applicazione del principio di proporzionalità a dettare qualche perplessità. A meno che questo non sia inteso in un senso meramente quantitativo (i.e. come rapporto tra patrimonio e esposizioni verso la cartolarizzazione, ma all'atto pratico il

rilievo che si formula non muta di segno) dovrebbero essere proprio le banche meno "sofisticate" ad attuare i maggiori presidi.
Infine, non pare esista una reale "sanzione" o "condotta obbligata" in caso di rilievo di esposizioni "patologiche". Il provvedimento si limita infatti a prevedere che i risultati delle prove di *stress* siano portati a conoscenza degli organi aziendali che ne devono tenere in conto nell'adozione delle politiche in materia di governo e gestione dei rischi. Sarebbe stato opportuno, considerato quanto premesso sull'importanza del provvedimento, un intervento più incisivo della stessa autorità di vigilanza in caso di esito negativo delle prove di *stress*, ad esempio mediante l'imposizione di coefficienti minimi di contenimento dell'esposizione. Così come strutturato, il provvedimento lascia al *management* (soggetto in conflitto di interesse) la scelta della propria "sanzione" o "condotta di recupero".

2. *Contrasto ai modelli "originate to distribute"*

Il contrasto ai modelli *originate to distribute* (dove l'attività viene originata per la sua cartolarizzazione) viene risolto nel provvedimento imponendo, al cedente o al promotore, il mantenimento di un interesse economico nell'operazione. Viene prevista una soglia minima del 5% di partecipazione all'operazione, da parte di questi soggetti, mediante la sottoscrizione di strumenti che, in varia misura, sopportano il rischio verso la cartolarizzazione.
L'intento perseguito è sicuramente lodevole e si conferma, a livello economico, la necessità che nelle operazioni di cartolarizzazione vi sia un allineamento di interessi tra le parti dell'operazione. Per questa via, si predilige un modello di cartolarizzazione nel quale l'*originator* non si disinteressa del sottostante prodotto e dove la finanza si inizia a porre al servizio dell'industria.
Le perplessità che si legano all'attuale provvedimento risiedono, piuttosto, nella soglia scelta pari al 5%. Tale soglia, come riferisce il documento che accompagna

la bozza di provvedimento, non è mai stata praticata nel mercato europeo (e in particolar modo in quello italiano) dove le soglie di *retention* sono generalmente più alte e riguardano, nella quasi totalità dei casi, le esposizioni che coprono la prima perdita.
Se dunque, come la stessa Banca d'Italia ammette, l'ipotesi è "aneddottica" viene da chiedersi, in punto di scelte di politiche legislative, se era opportuno prevedere una soglia così bassa. Il rischio, che pare evidente, è di stimolare da parte degli operatori dei comportamenti "a ribasso".
Altro tema è il mantenimento dell'interesse economico netto nelle cartolarizzazioni per tutta la vita di queste. Si prevede un controllo stringente sulla natura delle clausole di *waterfall* e sulla struttura dell'operazione (soprattutto nel segmento di copertura tramite derivati).
Questa regola è sicuramente condivisibile e anche l'ampiezza del precetto coglie in pieno l'obiettivo. Sarà obbligo delle banche porre in essere dei presidi seri ed efficaci per verificare (e comprendere) la coerenza dell'operazione di cartolarizzazione con le nuove normative di vigilanza. Resta da valutare, in concreto, se le banche saranno in grado di far fronte ad un impegno così oneroso e complesso.

3. *Significatività del trasferimento del rischio*
Il tema della significatività del trasferimento del rischio è di massima importanza per gli operatori, posto che proprio dall'esistenza di questo requisito dipende la convenienza stessa dell'operazione.
Il provvedimento compie in materia una rivoluzione copernicana.
In precedenza, i parametri in base ai quali valutare la *derecognition* delle esposizioni verso la cartolarizzazione erano, prevalentemente, ancorati a quelli contabili dello IAS 39. La prospettiva muta radicalmente di segno nell'impianto del provvedimento. In sintesi si prevedono due diversi parametri: il primo lega il trasferimento del rischio alla soglia di detenzione di *tranches mezzanine* (50% del valore ponderato) o al valore delle esposizioni soggette a deduzione dal patrimonio di vigilanza o a una ponderazione pari al 1250% (in questo caso la soglia è il 20%); il secondo all'esistenza di sistemi di misura di rischio (IRB) che certifichino l'avvenuto trasferimento del rischio.
La scelta adottata ha il merito di evitare una sovrapposizione, non sempre chiarissima, tra i criteri contabili e quelli prudenziali. Due considerazioni critiche, tuttavia, si impongono.
In prima istanza occorre rilevare che l'impianto attuale del provvedimento pone non pochi elementi di incertezza in capo all'operatore sull'esistenza del trasferimento del rischio. Sebbene il primo dei criteri riferiti sia facilmente verificabile, il provvedimento lascia impregiudicata la possibilità a Banca d'Italia di non riconoscere la cartolarizzazione a fini prudenziali qualora "*il rischio effettivamente trasferito a terzi risulti disallineato in misura rilevante rispetto alla riduzione delle attività ponderate per il rischio*".
La possibilità di intervento *a posteriori* dell'autorità di vigilanza rischia di porre molte incertezze in capo agli operatori se la struttura dell'operazione sarà idonea a superare, anche per il futuro, il test per la *derecognition*; con la conseguenza, di non secondario rilievo, di realizzare una cartolarizzazione se non dannosa, inutile.
La seconda considerazione sta nel passaggio da un sistema di parziale eteronomia (in cui il trasferimento del rischio era dettato dalla regola contabile) ad un sistema di totale autonomia, nel quale la banca, sulla base dei propri sistemi di misurazione del rischio, può "autocertificare" il trasferimento significativo del rischio.
Va detto che, su questa scelta di sistema, l'autorità di vigilanza italiana ha posto la limitazione, coraggiosa e in pieno condivisibile, di autorizzare solo le banche che già adottano sistemi IRB e facendo salva la verifi-

ca continua dell'efficienza di questi sistemi.
Non può, tuttavia, tacersi che questa prospettiva è più figlia del sistema di Basilea 2 (e forse del suo fallimento) che di quanto si inizia a delineare nei nuovi accordi in seno al comitato.
Il rischio di *moral hazard* e il conseguente rischio sistemico, infine, non possono essere sottovalutati nella vicenda in parola: i fallimenti degli istituti bancari di questo triennio e gli esiti delle prove di stress a livello europeo avrebbero forse consigliato di non mutare così radicalmente prospettiva e di rimanere ancorati a un modello più stringente di eteronomia e controllo da parte dell'autorità di vigilanza.

4. *L'allineamento degli interesse delle parti*
Trasversale alle tre direttrici sopra brevemente considerate è l'obiettivo di evitare disallineamenti tra gli interessi delle parti dell'operazione di cartolarizzazione. Questo punto di fuga viene perseguito imponendo (i) che siano prestabiliti i criteri di gestione delle attività cartolarizzate; (ii) che sia mantenuta da parte del cedente una quota di rischio dell'operazione; (iii) che l'operazione complessivamente non neutralizzi la partecipazione al rischio da parte del cedente; e (iv) che l'impegno a trattenere una quota del rischio sia applicato a tutte le cartolarizzazioni.
Quest'ultimo requisito, in vero, soffre del vizio di impostazione indicato al punto 1. Non è chiaro perché l'imposizione debba riguardare tutte le cartolarizzazioni: se, infatti, la "sanzione" è solo "contabile" non si vede perché una banca non possa decidere di detenere posizioni in cui non ci sia partecipazione al rischio da parte del cedente.
Tema più complesso, e sul quale ci si sarebbe aspettata una risposta e una meditazione approfondita, è quello dei poteri del cedente in relazione al sottostante delle attività cartolarizzate (più comunemente per le banche, i finanziamenti). Il provvedimento, sul punto, ci pare aumenti il livello di incertezza.
Esso, da un lato, impone che le attività cartolarizzate non siano soggette alle pretese del cedente e dei suoi creditori, come anche che questi non mantenga "*nemmeno nella sostanza o in via indiretta il controllo sulle attività cedute*"; dall'altro lato, impone alla banca cedente di applicare "*il medesimo processo di approvazione e, ove rilevante, di modifica, rinnovo e ristrutturazione del credito*".
Su tale aspetto, considerata la complessità del tema, non ci si può limitare che a poche battute e osservare che un intervento del cedente sulle attività cartolarizzate sarà ammissibile nelle fattispecie in cui si eserciti un diritto contrattuale non interferente con la posizione del cessionario (occorrendo, in caso contrario, il consenso di quest'ultimo) fermo restano in capo al cessionario la legittimazione a far valere la decadenza dal beneficio del termine.

Francesco Stocco

Il Sol
Domenica 6 Febbraio 201

10
e spa

gli amministratori di
glia tipologia di società.

el tribunale di Milano

nza 501/2011 conferma
sabilità degli ammini-
elle srl verso i creditо-
i. Secondo i giudici,
le assenza di una disci-
la responsabilità degli
tratori delle srl verso i
sarebbe inconciliabile
tema di responsabilità
gani gestori delineato
rma.
ncata espressa previ-
le nuove norme sareb-
di, la conseguenza di
ta di coordinamento
mativa e non invece
legislativa, anche per-
è alcuna menzione di
stanza nella relazione
va del decreto di rifor-
ritto societario.
enza, peraltro, avvalo-
la tesi che nelle srl con
indacale obbligatorio,
potrebbero agire con-
laci per l'omesso con-
ha concorso a deter-
insufficienza del patri-
ociale ove questi non
esperito i necessari

nseguirebbe, in tale
che l'eventuale esclu-
gli amministratori, re-
li diretti della gestio-
dei sindaci risulterеb-
ossale.
tenza, infine, eviden-
na differente interpre-
terminerebbe proble-
ittimità costituzionale
na ingiustificata dispa-
attamento rispetto ai
della società per azio-
ché il legislatore dele-
a riforma delle società
tato autorizzato all'eli-
e dell'azione dei credi-
li delle srl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I precedenti e le norme di comportamento

01 | LA GIURISPRUDENZA
La motivazione del decreto del tribunale di Trieste segue la tesi di altri giudici di merito (tribunale di Roma, 6 settembre 2004; tribunale di Salerno, 26 febbraio 2008; tribunale di Napoli, 14 maggio 2008; tribunale di Milano, 26 marzo 2010). La sentenza 403/2010 della Cassazione era stata di diverso avviso e aveva affermato l'inammissibilità del controllo giudiziario previsto all'articolo 2409 del Codice civile nella società a responsabilità limitata

02 | I COMMERCIALISTI
La norma 6.3 delle «Norme di comportamento del collegio sindacale» del Cndcec, in vigore dallo scorso 1° gennaio, auspica che lo strumento di controllo giudiziario previsto dall'articolo 2409 venga ritenuto ammissibile, anche su ricorso del collegio sindacale, per ragioni basate sull'unitarietà del sistema dei controlli

Le conclusioni in primo grado a Trieste

E i sindaci possono ricorrere ai giudici

Debora Cremasco
Gian Paolo Ranocchi

I sindaci di srl possono presentare la denuncia all'autorità giudiziaria in caso di gravi irregolarità. È quanto stabilito da un decreto del tribunale di Trieste del 21 gennaio scorso. I giudici hanno affermato che «la presenza del collegio sindacale nelle srl in cui è richiesta - che costituisce indubbiamente un appesantimento dei costi per la società - si giustifica con quella stessa esigenza di tutela dell'interesse dei terzi e in particolare dei creditori presenti nella spa allorché l'impresa abbia dimensioni economiche non piccole, sicché la più ampia rete di contratti che la costituisce rende necessario un assetto organizzativo societario adeguato al più elevato traffico economico».

Il problema dell'applicazione dell'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, dopo la riforma del diritto societario, era ancorato al richiamo alla disciplina delle società per azioni contenuto nell'articolo 2477, per le srl in cui fosse obbligatoria la nomina del collegio sindacale. La Corte costituzionale (481/2005) aveva giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme che avevano escluso l'ammissibilità del ricorso alla procedura del controllo giudiziario sulla gestione nella società a responsabilità limitata.

L'argomento più forte a sostegno della tesi contraria a quella espressa dal tribunale di Trieste è basata sull'attuale formulazione dell'articolo 2476 che prevede che il socio possa chiedere, quando abbia promosso un'azione di responsabilità sociale nei confronti dell'amministratore, la revoca di questo in via cautelare, quando vi sia la prova di «gravi irregolarità nella gestione della società». Il fatto è che il procedimento, ai sensi dell'articolo 2409, ha una duttilità e un'ampiezza sconosciuti a tutti gli altri interventi giudiziari che l'ordinamento prevede per il controllo delle società. Ma vale soprattutto la considerazione che, se il socio di srl dispone di uno strumento meno efficace rispetto a quello delle spa, è soprattutto l'organo di controllo che viene a trovarsi sprovvisto dello strumento più efficace per far intervenire l'autorità giudiziaria. L'articolo 2476, infatti, non si applica al collegio sindacale, che viene così a trovarsi minorato: da qui l'opportunità di ritenere ammissibile la sua denuncia di irregolare gestione anche delle società a responsabilità limitata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corti d'appello. Test a Catania e Tor

L'utente «giudica il servizio giustizi

Lionello Mancini

Dopo la sanità, la scuola e i trasporti, la *customer satisfaction* sbarca sul pianeta giustizia. A partire da domani, due drappelli di giovani intervistatori appositamente formati (studenti e stagisti universitari: zero retribuzione, solo crediti), daranno vita a tre rilevazioni parallele rivolte a cittadini, personale amministrativo e avvocati. Ai cittadini-utenti verrà chiesto di rispondere mentre escono dagli uffici delle corti di appello di Torino e di Catania, i primi due distretti italiani che hanno aderito all'indagine promossa dalla Cepej (*www.coe.int/cepej*), la commissione che stimola e monitora l'efficacia della giustizia nei 47 stati membri del consiglio d'Europa.

Nel progetto che prende il via domani con una conferenza stampa a Catania (a maggio, a Torino, saranno invece presentati i risultati dell'indagine) sono coinvolti diversi soggetti: la stessa Cepej, il ministero della Giustizia, gli uffici giudiziari, le università, gli avvocati. Obiettivo dichiarato, «stimare e analizzare il livello di soddisfazione delle diverse tipologie di utenti, individuare le principali cause di soddisfazione/insoddisfazione, le aree di miglioramento e le azioni correttive» che gli uffici potranno adottare».

A Catania – spiega uno dei promotori dell'iniziativa, il giudice di corte d'appello Francesco Mannino (consigliere dello scorso Csm) – «nell'arco di un mese sarà intervistato un campione di 600 utenti casuali», una metodologia fissata con la consulenza, tra gli altri, anche di Fabio Bartolomeo, capo della direzione statistica di Via Arenula.

Con l'eccezione della solita Procura di Bolzano - che dal 2006 somministra *online* questionari all'utenza - per la prima volta due distretti (che servono oltre 6 milioni di utenti) si cimentano su questo terreno ben sapendo – sorride Mar «che i giudizi saranno m veri perché le condizio operiamo sono molto li». Alle domande pr l'intervistato risponder mamente, graduando d grado di «importanza» blema proposto e a «soddisfazione» del s di cui ha appena fruito. ti dell'indagine verran riti in un *database* ap mente creato e quindi e ti con *software* statistic

Il questionario di set ne che da domani verrà sto ai cittadini parte dal per cui l'intervistato è negli uffici, in quali u quale ruolo, per poi s quale «tra gli elementi c tà e valore è più import materia di giustizia: acc

LA COLLABORAZIONE
Toghe, avvocati, pers ministero e università uniti in uno sforzo co per capire da dove ini il percorso di miglior

za degli ambienti giu competenza dei giudici, dei procedimenti, g za/cortesia di personale ci». Si passa poi a sondar to importante e quanto sfacente siano gli «am le strutture, la chiarez indicazioni per trovare uffici, la pulizia degli am e ancora «la puntualit udienze, i tempi di attesa li di trattazione delle verranno misurate anch pacità dei giudici di ispi ducia, la loro compete cortesia, la chiarezza n durre l'udienza». E cos personale amministrati to web, i mezzi di traspo ti per raggiungere gli u parola passa (finalmente tadino.

© RIPRODUZI

ALBERTO GRIGOLO

Fallevole fallimento

Prendo spunto dall'analisi di alcuni casi affrontati in studio per riflettere su due tematiche di non frequente realizzazione e sulle quali non sussiste invero un'esplicita regolamentazione normativa.

La prima questione attiene alla problematica di come ottenere, in caso di inerzia del curatore, il pagamento delle spese di lite a cui il fallimento, rimasto soccombente, sia stato condannato in esito ad un procedimento di opposizione allo stato passivo.

È noto che l'importo spettante al creditore vittorioso è di natura prededucibile – almeno secondo dottrina e giurisprudenza dominanti - in quanto debito sorto a carico della massa fallimentare per effetto della gestione della lite da parte della curatela fallimentare; come tale il credito deve essere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri ammessi al passivo, siano essi privilegiati o chirografari.

Di fronte all'inerzia di un curatore che non provveda spontaneamente a corrispondere gli importi liquidati nella sentenza, ci si è chiesti se la sentenza di condanna contro il fallimento, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme in essa liquidate, e che in ambito extrafallimentare consente di esperire, previa notifica dell'atto di precetto, direttamente una procedura esecutiva per il recupero del credito, possa essere azionata secondo gli schemi del codice di procedura civile anche nei confronti del fallimento.

La questione, per la verità, è sempre stata oggetto di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, almeno fino all'ultima riforma della legge fallimentare, che, seppur non disciplinando positivamente la procedura da seguire per "costringere" il curatore a tenere conto questa tipologia di credito prededucibile, soprattutto in quei casi in cui lo stato passivo sia già stato dichiarato esecutivo oppure siano decorsi i termini per la presentazione delle domande tardive, ha chiaramente escluso la possibilità di agire esecutivamente nei confronti del fallimento.

Prima della riforma fallimentare infatti, all'orientamento che ammetteva la possibilità di agire coattivamente promuovendo un pignoramento verso la massa fallimentare, si contrapponeva la tesi secondo la quale i crediti prededucibili, come tutti gli altri, dovevano essere accertati e verificati dagli organi fallimentari secondo le norme degli artt. artt. 92 e ss. L.F..

In altri termini, anziché notificare un atto di precetto, seguito da una richiesta di pignoramento verso la massa, si sarebbe dovuto presentare un'istanza di ammissione al passivo, seppur fuori dai limiti temporali previsti dalla legge fallimentare (un anno dalla prima udienza di verifica), in modo da provocare un contraddittorio tra il Giudice Delegato, il curatore e tutti i potenziali interessati, chiudendo così il procedimento con un provvedimento di ammissione o di esclusione, a sua volta impugnabile.

Oggi, dopo la riforma della legge fallimentare del 2008, la possibilità di agire esecutivamente contro il fallimento è stata definitivamente esclusa dalla nuova formulazione dell'art. 52, che prevede che "*Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento*".

Inoltre, l'art 111 bis L.F. contempla la necessità di far accertare, secondo le regole della redazione di istanza di ammissione al passivo e di successiva verifica da parte degli organi fallimentari, anche i crediti prededucibili, salvo che questi non siano contestati nella loro collocazione ed ammontare.

Pertanto, venuta meno la possibilità di notificare un atto di precetto nei confronti di un curatore fallimentare, lo strumento per provocare la modifica dello stato passivo, anche qualora sia decorso il termine della presentazione delle domande tardive, è quello della redazione di una domanda di ammissione al passivo che, mutuando la terminologia della legge fallimentare, potrebbe essere definita "super tardiva", in quanto svincolata dai rigorosi termini di decadenza disciplinati dall'art. 101 L.F. e tutt'al più riconducibile alla previsione dell'ultimo comma di tale norma secondo la quale "*Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ri-*

partizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile".

* * *

Un altro aspetto che abbiamo di recente dovuto affrontare, sempre con riferimento alla materia fallimentare, è se sia ammissibile la proposizione dell'opposizione all'esclusione dallo stato passivo ex artt. 98 - 99 L.F. nell'ipotesi in cui il curatore non abbia inviato la comunicazione prevista dall'art. 97 L.F. ma il creditore sia venuto a conoscenza dell'esclusione attraverso un accesso in cancelleria: il tutto in assenza, quindi, di un provvedimento formale quale la lettera raccomandata prescritta dalla succitata disposizione normativa.
L'art. 97 l.f. stabilisce che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunichi a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo; dalla data di tale comunicazione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione e dell'impugnazione previste dall'art. 98 l.f.
Tale comunicazione, com'è noto, può essere data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure anche tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tali modalità nel presentare la domanda ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, terzo comma n. 5, L.F., nella formulazione assunta successivamente alla riforma operata dal D.Lgs 9 gennaio 2006 n. 5, con effetto dal 16 luglio 2006.
In particolare, quest'ultimo articolo prevede che il ricorso debba contenere: "*l'indicazione del numero di telafax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni*", stabilendo al comma 5 che "*se è omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria*".
Qualora il creditore – come nel caso che abbiamo affrontato – non abbia optato per alcuna delle opzioni contemplate dalla norma succitata, ed abbia quindi indicato il proprio domicilio fuori dal circondario del Tribunale fallimentare, ogni comunicazione successiva a quella con cui il curatore dà notizia dell'esecutività dello stato passivo, può essere effettuata presso la cancelleria del tribunale.
Non quella, tuttavia – e come si evince dal chiaro dettato normativo –, relativa all'informazione sull'esito della domanda di ammissione ed all'avvenuto deposito dello

stato passivo, che deve essergli notiziata a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la residenza dichiarata.
Deve infatti ritenersi superata la previsione legislativa dell'art. 93, ante riforma, e l'interpretazione che di esso ne ha dato la giurisprudenza secondo cui, in mancanza di elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale fallimentare, tutte le comunicazioni posteriori [al deposito della domanda] si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.
Il nuovo art. 93, quinto comma, è inequivocabile nel prevedere che il rimedio della notificazione presso la cancelleria è possibile solo per le comunicazioni diverse e successive a quella di cui all'art. 97 L.F.
Ne deriva, come ampiamente sostenuto da autorevole dottrina, che l'informativa sull'esito della domanda di ammissione "d*eve essere fatta presso la residenza o la sede del ricorrente*" (Guido Uberto Tedeschi in *Le riforme alla legge fallimentare*, a cura di Antonio Didone, Utet, 2009, p. 1013; in senso conforme *Codice commentato del fallimento*, diretto da Giovanni Lo Cascio, I edizione, Ipsoa, 2008, commento sub art. 97, p. 893).
Nel caso che abbiamo esaminato, abbiamo quindi consigliato al nostro cliente, che nulla aveva ricevuto presso la sua residenza, di proporre l'azione ex art. 99 L.F. sebbene fossero decorsi già tre anni dall'udienza di verifica dei crediti.
Il risultato? Dopo la notifica del ricorso ed ancora prima di effettuare la prima udienza abbiamo definito transattivamente la vertenza con il curatore ed il credito del nostro assistito è stato ammesso al passivo fallimentare.

Alberto Grigolo

DAVIDE PACHERA

La cancellazione della società dal registro delle imprese ed i processi in corso

1. Premessa

Con la riforma del diritto societario del 2003, il novellato art. 2495 c.c. ha sostituito il precedente art. 2456 c.c. e, pur riproducendo gran parte del testo pregresso, ha introdotto una significativa innovazione rispetto al passato: al comma 2, infatti, è stato inserito l'inciso *iniziale "Ferma restando l'estinzione della società …"*. Tale aggiunta è stata interpretata in dottrina e giurisprudenza come scelta inequivocabile del legislatore in favore della tesi dell'efficacia costitutiva della cancellazione della società dal registro delle imprese (Di Sabato, *Diritto delle società*, Milano, 2003, 500; Porzio, *La cancellazione*, in *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum *Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa e Portale, IV, Torino, 2007, 80; in giurisprudenza, fra le ultime, v. Cass. 12 dicembre 2008, n. 29242; di diverso avviso, Spolidoro, *Seppellimento prematuro. La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese ed il problema delle sopravvenienze attive*, in *Riv. soc.*, 2007, 832; Zorzi, *Sopravvenienze attive e cancellazione* ex *art. 2191 c.c. della cancellazione della società*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 1267; v. anche Trib. Como 24 aprile 2007, in *Società*, 2008, 889).

Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità delle sezioni unite (vedi sentenze nn. 4060/2010 in *Red. Giust. civ. Mass.* 2010, 2; 4061/2010 in *Giust. civ.* 2010, 7-8, I, 1648, e 4062/2010 in *Giur. comm.* 2010, 4, II, 698), l'iscrizione nel Registro delle imprese della cancellazione di una società di capitali ne produce l'estinzione, con effetto costitutivo irreversibile, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti.

Non risulta quindi più applicabile quell'indirizzo giurisprudenziale che riteneva che, in pendenza di qualsivoglia rapporto giuridico, la società cancellata dal Registro delle imprese non potesse ritenersi estinta, conservasse piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva, e potesse essere convenuta in giudizio nella persona del suo liquidatore (cfr. Cass. sez. III, 28/05/2004 n. 10314, in *Giust. civ. Mass.* 2004, 5).

Si pone, però, un problema, che le sezioni unite non hanno dovuto affrontare nelle sentenze sopra menzionate: se (ed eventualmente in qual misura) spetti ai singoli soci la legittimazione a far valere in giudizio diritti o azioni la cui titolarità competeva alla società prima della sua cancellazione (Di Sabato, *Diritto delle società*, Milano, 2003, 500; Porzio, *La cancellazione*, in *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum *Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa e Portale, IV, Torino, 2007, 80; in giurisprudenza, fra le ultime, v. Cass. 12 dicembre 2008, n. 29242; di diverso avviso, Spolidoro, *Seppellimento prematuro. La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese ed il problema delle sopravvenienze attive*, in *Riv. soc.*, 2007, 832; Zorzi, *Sopravvenienze attive e cancellazione* ex *art. 2191 c.c. della cancellazione della società*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 1267; v. anche Trib. Como 24 aprile 2007, in *Società*, 2008, 889).

Tale problema nasce da un'omissione del legislatore delegato, il quale non ha preso espressa posizione sulla questione dei debiti sociali non soddisfatti né sulla sorte delle sopravvenienze, siano esse attive o passive, che si manifestano dopo la cancellazione, e ciò nonostante il testo della legge delega invitasse a considerare specificamente tali aspetti (l'art. 8, lett. a), legge n. 366/2001 così recita: *"… disciplinare … il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive"*)

Per quanto riguarda i rapporti processuali pendenti al momento della iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, le soluzioni offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono sostanzialmente due.

2. La riassunzione del giudizio nei confronti dei soci

Secondo una prima tesi, la nuova formulazione dell'art. 2495 c.c., con specifico riguardo al secondo comma, sembrerebbe offrire validi argomenti per poter ritenere che, allorquando la società è estinta, i soci sarebbero legittimati a stare in giudizio, nelle controversie pendenti, in luogo della società.

In particolare, verrebbe riconosciuto ai membri della disgregata compagine sociale lo *status* di successori a

titolo universale della società (v. Cottino, *Diritto societario. Diritto commerciale*, 5 ª ed., I, 2, Padova, 2006, 544; Speranzin, *L'estinzione della società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 2004, 533; in giurisprudenza, Trib. Monza 12 febbraio 2001, in *Giur. comm.*, 2002, II, 91).

La norma di cui all'art. 2495 c.c. prevede che: *"la domanda* (dei creditori sociali nei confronti dei soci e dei liquidatori) *se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".*

Si tratterebbe di un'agevolazione che riprodurrebbe esattamente quella prevista dall'art. 303 c.p.c., comma 2, per la notifica della riassunzione agli eredi della parte defunta.

In altri termini, la notifica dell'azione nei confronti dei soci costituirebbe un meccanismo analogo a quello della notifica agli eredi prevista dal cod. proc. civ. (artt. 286, comma 1, 328, comma 2, 330, comma 2 e 477, comma 2, c.p.c.).

L'ultima parte del comma 2 dell'art. 2495 c.c. parrebbe, dunque, fornire un indizio rilevante per confermare la tesi che tra la società e i soci si verifica, in seguito alla divisione del patrimonio sociale, una successione a titolo universale *inter vivos* o, se si preferisce, una successione a causa della estinzione del soggetto *(ex multis*, Di Sabato, *Diritto delle società*, Milano, 2003, 500; Porzio, *La cancellazione*, in *Il nuovo diritto delle società.* Liber amicorum *Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa e Portale, IV, Torino, 2007, 80; in giurisprudenza, fra le ultime, v. Cass. 12 dicembre 2008, n. 29242; di diverso avviso, Spolidoro, *Seppellimento prematuro. La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese ed il problema delle sopravvenienze attive*, in *Riv. soc.*, 2007, 832; Zorzi, *Sopravvenienze attive e cancellazione* ex *art. 2191 c.c. della cancellazione della società*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 1267; v. anche Trib. Como 24 aprile 2007, in *Società*, 2008, 889; ordinanza Trib. Modena 17.07.2008, inedita; Trib. Di Roma 8 giugno 2009, in Foro it. 2010).

Viene, dunque, accolto il principio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità in tema di fusione delle società di capitali, secondo il quale anche alle persone giuridiche debbono essere applicate le norme processuali che regolano la morte di una parte in giudizio, considerando l'estinzione del soggetto equivalente alla morte della persona fisica (Cass. 22/06/1999 in Foro it, 1999, I, 379; Cass. 3/03/2004 n. 17860, in *Giust. civ. Mass.* 2004, 9).

Peraltro, la successione *inter vivos* a titolo universale non comporta che vi sia necessariamente una responsabilità illimitata dei successori, ciò che contrasterebbe con quanto prevede l'art. 2495, comma 2, c.c., ossia con la responsabilità dei soci nei limiti di quanto ricevuto. La responsabilità limitata dell'erede beneficiario dimostra infatti che alla successione a titolo universale in un patrimonio non è essenziale la responsabilità illimitata del o dei successori.

Secondo parte della dottrina, l'art. 2495 coma 2 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità solidale dei soci stessi, fermo il limite di quanto percepito dalla liquidazione (così Speranzin, *L'estinzione della società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 2004, 533). Ciò in conformità all'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori (quali sono i soci in seguito all'estinzione della società) sono tenuti in solido, se dalla legge non risulta diversamente; l'art. 2495 comma 2 c.c., infatti non sembra prevedere nulla di diverso, ed il socio escusso potrà, se del caso, rivalersi nei confronti degli altri soci *ex* art 1299 c.c.

Ciò comporta che i soci succedano alla società nei processi pendenti con applicazione degli artt. 299 e ss. c.p.c., e quindi con applicazione degli artt. 299 e ss. c.p.c. e, conseguentemente, con possibilità per i terzi di riassumere e proseguire la causa nei confronti di uno dei soci (v. Porzio, *op. cit.*, 93, per il quale l'utilizzabilità della disciplina processuale in tema di interruzione sarebbe confermata dall'introduzione, nell'art. 2495 c.c., della regola di notifica presso l'ultima sede della società, che si ispirerebbe alla prescrizione di cui all'art. 303 c.p.c.; cfr. anche Mirone, *op. cit.*, 577; Schermi, *op. cit.*, 959; Speranzin, *op. cit.*, 540).

La cancellazione della società dal Registro delle imprese, ai fini dei rapporti processuali in corso, è equiparata alla morte della persona fisica e, quindi, a seguito della cancellazione della società, tutti i processi

in corso proseguiranno nei confronti dei soci.
Da ciò ne consegue che, qualora la cancellazione della società avvenga in corso di causa, deve escludersi che il processo debba chiudersi in rito. Esso può proseguire, ma non nei confronti della società, la cui esistenza deve considerarsi cessata a far data dalla cancellazione, né dei liquidatori, impedendolo il titolo della loro responsabilità, bensì dei soci (Trib. Monza, 24.4.2007, in *Giur. Comm*., 2008, 6, 1247).

3. L'inammissibilità della riassunzione del giudizio in seguito all'estinzione della società

Secondo la tesi, prevalente nelle più recenti pronunce della giurisprudenza di merito, gli *ex* soci non possono essere considerati successori della società in quanto *«l'azione spettante ai creditori sociali ... è un'azione autonoma, avente presupposti e* causa petendi *diversa da quella che gli stessi creditori avrebbero potuto promuovere nei confronti della società»* (Corte d'Appello di Napoli, 28.5.2008, in *Giur. Merito*, 2008, 12, 3174; Trib. Torino 18.05.2010 in *www.ilcaso.it*; cfr. Minervini, *La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cc. dd. sopravvenienze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, 1024; in giurisprudenza, v. Cass. 15 febbraio 1965, n. 230, in *Giust. civ.*, 1965, I, 937).
Si esclude che, una volta estinta la società, i soci siano (attivamente o passivamente) legittimati a stare in giudizio quali suoi successori a titolo universale o particolare. Fatta eccezione per i debiti sociali (al cui pagamento dopo la cancellazione sono tenuti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2495 c.c., i soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ed i liquidatori se l'inadempimento è dipeso da loro colpa) la legge non prevede altri casi di rapporti giuridici non definiti con la liquidazione che sopravvivano all'estinzione della società.

Con tale argomentazione si esclude la bontà della tesi dottrinaria che individua nei soci una sorta di «eredi» della società estinta.
Accedendo a tale tesi, si aggiunge, si perverrebbe al paradosso di attribuire la titolarità attiva e passiva delle posizioni giuridiche della società, ancora pendenti nonostante l'estinzione, proprio ai soggetti che, nel costituirla, hanno inteso tenere ben distinte dette posizioni da quelle personali.
Non sembra, infine, che un argomento favorevole possa trarsi dall'ulteriore previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 2495 c.c., alla cui stregua la domanda dei creditori insoddisfatti, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso la sede della società, non fosse altro perché la regola - pur riecheggiando il comma 2 dell'art. 303 c.p.c. in tema di riassunzione del giudizio interrotto nei confronti degli eredi - vale anche per l'azione esercitabile contro i liquidatori, che, pacificamente, rispondono dei debiti esclusivamente a titolo di responsabilità aquilana.
I soci non possono neppure essere considerati successori a titolo particolare della società nell'unica obbligazione (quella di pagamento dei debiti da questa contratti rimasti insoddisfatti) che, come si è detto, sopravvive alla sua estinzione. Essi sono infatti tenuti al pagamento solo se, e nei limiti in cui, hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero per aver indebitamente percepito ciò che in realtà andava corrisposto, in tutto o in parte, ai creditori.
In definitiva, l'azione spettante ai creditori sociali insoddisfatti contro i soci, al pari di quella esperibile contro i liquidatori, è un' azione autonoma, avente presupposti e *causa peten*di diversa da quella che gli stessi creditori avrebbero potuto promuovere nei confronti della società.
Si esclude, altresì, che la cancellazione della società dal Registro delle imprese, ancorché portata a conoscenza del giudice nelle forme previste dagli artt. 299 e 300 c.p.c., possa dar luogo all'interruzione della causa, essendo quello dell'interruzione un istituto strettamente legato agli artt. 110 e 111 c.p.c. e quindi inoperante nell'ipotesi in cui non vi siano soggetti legittimati a costituirsi in luogo della parte defunta o che ha perso la capacità di stare in giudizio (Trib. Torino 18.05.2010 in *www.ilcaso.it*).
Poiché "*non vi sono soggetti cui spetta proseguire il processo di cui la società estinta sia stata parte; ne discende che sulla domanda proposta contro la società che in corso di causa si cancelli dal registro delle imprese, il giudice non può più statuire nel merito ma deve dichiarare la*

cessazione della materia del contendere, per avere l'evento determinato il venir meno dell'oggetto stesso della giurisdizione" (Corte d'Appello di Napoli, 28.5.2008, in *Giur. Merito*, 2008, 12, 3174).
In virtù di tale orientamento, dunque, la riassunzione e le relative domande proposte contro i soci dovrebbero ritenersi inammissibili.

4. Un'implicita adesione alla tesi della successione tra società e soci

Con una recente sentenza la Cassazione si è pronunciata in merito alla legittimità dei soci di esercitare azioni giudiziali spettanti ad una società estinta.
La Corte ha preso atto delle diverse soluzioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito senza però ritenere necessario prendere una posizione al riguardo.
Sul punto specifico, ha statuito che: *"In caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società, ma che questa ha scelto di non esperire sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro"* (Cass. sez. I, 16/07/2010, n. 16758, in *Red. Giust. civ. Mass.* 2010, 9; vedi il commento in Le Società n. 1/2011, p. 5 e ss.).
La Corte, prima ancora d'interrogarsi sulla possibilità che solo alcuni tra gli eventuali successori o contitolari siano legittimati all'esercizio di una simile pretesa, ha considerato come sia assai dubbio che l'azione, esercitata solo da alcuni degli *ex* soci, corrisponda ad una posizione giuridica loro trasmessa dalla società estinta: *perché, se è indiscutibile che la società medesima sarebbe stata legittimata all'esercizio di una simile azione, sta di fatto che non la ha esercitata e che, con la decisione di porsi in liquidazione e cancellarsi dal registro, ha evidentemente scelto di non farlo.*
Certamente un successore può esercitare un'azione spettante al suo dante causa, ma non in presenza di un pregresso comportamento di costui inequivocabilmente inteso a rinunciarvi, giacché in tal caso è venuto meno l'oggetto stesso dell'ipotizzata trasmissione successoria.
Ebbene, tale pronuncia, permette di apprezzare nel suo ragionamento un'implicita adesione alla tesi della successione universale dei soci, così come prospettata dalla dottrina avversata dalle pronunce di merito sopra esaminate.
Ed infatti, la Corte non ha escluso la legittimazione dei soci ad agire a causa dell'estinzione della società titolare della situazione giuridica fatta valere ovvero a causa dell'insussistenza di un evento successorio. Anzi la Corte ha sviluppato la motivazione della propria decisione dando per presupposto teorico la sussistenza di una evento successorio in seguito all'estinzione della società. Evento che nel caso di specie non si è verificato in quanto l'azione giudiziale è stata rinunciata, per comportamento concludente, dalla società stessa.
Da quanto esposto, sembra quindi evidente che nonostante le recenti pronunce della giurisprudenza di merito, non sia stata ancora abbandonata dalla giurisprudenza la tesi che vede nell'estinzione della società, in seguito alla liquidazione del patrimonio sociale, una successione a titolo universale *inter vivos* tra la società e i soci.

Davide Pachera

PAOLO ROSA

Piccolo è bello ma è costoso: i numeri non lasciano dubbi sulla necessità di aggregazione tra le casse dei professionisti

"Il perseguimento di una maggiore efficienza gestionale sembrerebbe suggerire – così come evidenziato dai rappresentanti dell'ADEEP – l'opportunità di promuovere il rapporto di sinergia e scambio di conoscenze tra le Casse in materia di investimenti finanziari adeguati, anche ipotizzando – attraverso accordi di tipo consortile – la creazione di gestioni comuni di know how. In tale ottica, si ritiene peraltro di non poter escludere a priori la possibilità di piani di fusione o di accorpamento tra Casse, laddove sussistano sia la garanzia di sostenibilità finanziaria, sia una esplicita manifestazione di volontà espressa in tal senso dalle Casse medesime".
(Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale – Commissione bicamerale 22.12.2010).
Il clima si sta riscaldando. Si va dalla "caccia al tesoro delle Casse" alla affermazione che "se lo Stato limita l'autonomia i patrimoni sono più disponibili", a chi non esclude l'aspirazione di attrarre gli enti nel pubblico e all'opinione del Consigliere del Ministro del lavoro per il quale i recenti interventi legislativi (Elenco Istat, Sostenibilità trentennale, Manovra Tremonti sugli immobili ecc.) mirano solo a responsabilizzare le Casse (Italia Oggi Sette del 24.01.2001).
A mio giudizio si tratta di una esercitazione – quella tra pubblico e privato – assolutamente sterile.
Il mio intervento vuol essere un atto di "amore " verso le Casse private di previdenza per avviare con lungimiranza un discorso sugli assetti futuri nello esclusivo interesse della sostenibilità economico-finanziaria a garanzia delle giovani generazioni.
Intendo quindi rivolgermi a tutti i professionisti per esaminare con loro soltanto i conti di gestione degli Enti previdenziali senza entrare nello specifico dei costi del personale riservandosi di farlo più avanti. Trattasi di poste perfettamente confrontabili.

Ho esaminato i costi degli Organi di gestione dell'INPS, INPDAP e 19 Casse private su 20.

INPS

L'INPS è tra i più grandi e complessi enti previdenziali d'Europa. Sono assicurati all'INPS la stragrande maggioranza dei lavoratori in Italia. L'INPS attraverso l'attuazione di norme e leggi, che regolano il mondo della previdenza sociale, gestisce più di 500 prodotti previdenziali e assistenziali.
L'attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni e indennità di natura previdenziale e di natura assistenziale.
Le prestazioni previdenziali sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con il prelievo contributivo: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in convenzione internazionale per il lavoro svolto all'estero.
Le prestazioni assistenziali sono interventi propri dello "stato sociale", che l'Inps è stato chiamato ad attuare: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civili. In materia di invalidità civile l'Inps ha recentemente acquisito nuove competenze con il trasferimento dagli Enti locali all'Istituto del potere concessorio, della gestione delle domande e con l'inserimento di un proprio medico nella commissione medica di valutazione.

L'Inps non si occupa solo di pensioni ma provvede anche ai pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di fine rap-

porto e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l'assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni.
L'Inps gestisce anche la banca dati relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE, indicatore attraverso il quale è possibile stabilire la fruizione o meno di alcune prestazioni sociali agevolate.
L'Inps fa fronte alla spesa per le prestazioni tramite il prelievo dei contributi. In questo ambito si occupa, tra l'altro, dell'iscrizione delle aziende, dell'apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti, autonomi e dei domestici, a seguito della comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro dei datori, del rilascio dell'estratto conto assicurativo e certificativi. Tra le attività dell'Inps rientrano anche: le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità; le visite mediche per le cure termali; la revisione delle pensioni agli invalidi civili.
Il gran numero di attività svolte dall'Istituto è testimoniato anche dalle cifre:

- 37 milioni di utenti;
- 25 milioni di conti assicurativi di lavoratori gestiti;
- 18 milioni di pensioni erogate ogni mese, compresi i trattamenti agli invalidi civili;
- 2 milioni di persone che ricevono prestazioni a sostegno del reddito;
- 5 miliardi di euro spesi per il sostegno alla famiglia.

Quello dell'INPS è il secondo bilancio italiano, dopo quello dello Stato, con 545 miliardi di euro tra entrate e uscite.
La governance dell'Istituto è assicurata dai seguenti organi:

- **il Presidente** che ha la legale rappresentanza dell'ente, predispone il bilancio e i piani di spesa e investimento, attua le linee di indirizzo strategico dell'Istituto;
- **il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza**, attualmente composto da 24 membri rappresentanti tutte le forze sociali, che ha il compito di fissare gli obiettivi strategici e di approvare i bilanci;
- **il Direttore Generale** che è il responsabile del conseguimento degli obiettivi e coordinatore della tecnostruttura;
- **il Collegio dei sindaci** che vigila sull'osservanza della legge e sulla regolarità contabile dell'Istituto;
- **il Magistrato della Corte dei Conti** che esercita un controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto;
- **i Comitati Regionali e Provinciali** che stabiliscono regole, decidono sui ricorsi formulano proposte normative in materia di prestazioni e contributi.

(www.inps.it – clicca Istituto)
A seguire la tabella dei costi degli Organi di gestione (www.corteconti.it). **Totale 3.859.942,00**

INPDAP

L'Inpdap costituisce il polo previdenziale per i pubblici dipendenti e rappresenta il secondo pilastro, dopo l'Inps, del sistema pensionistico italiano. L'attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni, dei trattamenti di fine servizio (indennità premio servizio e indennità di buonuscita) e del trattamento di fine rapporto (TFR).
L'Inpdap non è solo previdenza. L'Istituto offre servizi di carattere creditizio e sociale sia ai dipendenti in servizio sia ai pensionati, e ai loro familiari, della pubblica amministrazione. Propone varie forme di credito, vale a dire piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui per i dipendenti in servizio e - in convenzione con istituti di credito - per i pensionati.
Ai giovani destina borse e assegni di studio, soggiorni studio all'estero e vacanze in Italia, accoglienza in convitti di proprietà o in convenzione, master post universitari e dottorati di ricerca. Agli anziani mette a disposizione case albergo di proprietà e propone soggiorni estivi in località di interesse naturalistico, culturale e artistico.
Questa tipologia di prestazioni costituisce circa un terzo dei servizi Inpdap nel loro complesso.
I Numeri
Iscritti: 3.289.700
Pensioni in pagamento: 2.736.300
Indennità di buonuscita: 118.000
Indennità di premio servizio: 77.800
TFR: 453.000
Prestiti: 100.000
Mutui edilizi: 5.000
Per assicurare a dipendenti, pensionati e loro familia-

ri le prestazioni di carattere pensionistico e sociale, l'Inpdap:

- governa e controlla l'intero processo di costituzione e aggiornamento delle posizioni assicurative degli iscritti.
- trasmette periodicamente all'Inps le informazioni relative ai dipendenti pubblici, per aggiornare il Casellario unificato delle posizioni assicurative dei dipendenti delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni.
- pubblica ogni anno, dal 2004, un Bilancio Sociale (tra i primi realizzati nella pubblica amministrazione), avvalendosi anche di procedure per la pianificazione degli obiettivi e di indicatori per la misurazione delle prestazioni degli Uffici.

L'Inpdap, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, nasce con il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994. Nell'Inpdap confluiscono Enpas, Inadel, Enpdep e le Casse pensionistiche gestite dagli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro (Cpdel, Cps, Cpi, Cpug), vale a dire enti e casse che gestivano le pensioni e le liquidazioni dei dipendenti dello stato e degli enti locali. L'Inpdap svolge, dunque, i compiti di questi enti e ne eredita i rispettivi patrimoni. La gestione è soggetta al controllo dei comitati di vigilanza, appositamente istituiti.
(www.inpdap.it clicca istituto)
Totale costo degli Organi di gestione 1.822.350,00 (oltre alla quota di rimborso per Sindaci MEF evidenziata per il periodo 2002 – 2008)

CASSE PRIVATE

Sono 20 e sono:

- ENPAV - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Veterinari;
- Cassa Forense;
- Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza del Notariato;
- INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti;
- ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri;
- Cassa Commercialisti;
- Cassa Ragionieri e Periti Commerciali;
- Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri;
- INPGI - Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani;
- ENPAP - Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Psicologi;
- ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi;
- Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri;
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Consulenti del Lavoro;
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della professione infermieristica;
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti;
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza pluricategoriale;
- Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati di Agricoltura;
- Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani;
- Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati;
- Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti italiani;

Platea di iscritti: **circa 2 milioni**
Ho potuto esaminare i costi degli Organi di gestione di 19 Casse su 20 non essendo riuscito a trovare i dati della CASAGIT ma il totale è impressionante e assolutamente ingiustificato perché trattasi di previdenza obbligatoria di primo pilastro dove la specificità di ogni singola professione – rispetto al parametro di cui all'art. 38 della Costituzione – è assolutamente irrilevante.
Costi degli Organi di gestione di 19 Casse: 32 milioni di Euro.
I professionisti debbono guardare ad un'unica Cassa di previdenza a loro dedicata o, in alternativa, a 2 o 3 aggregazioni attorno ad alcuni grandi poli, ciascuno dei quali sufficientemente robusto.
Lo ha già fatto l'INPDAP, come ricordato più sopra, lo hanno fatto negli ultimi anni nel settore bancario che era frammentato in circa 500 istituti ed ora raggruppato in pochi poli.
Lo ha suggerito la stessa COVIP al fine di favorire il processo di integrazione dei fondi pensione complementari.
Lo scopo è quello di conseguire:

a) **Riduzione dei costi**;
b) **Economie di scala** come vantaggio di tipo economico che la Cassa unica acquisirebbe con il crescere dei volumi di produzione per prevenire il "rischio di estinzione".

"Ci riferiamo alla possibilità che nel breve periodo le evoluzioni del mercato o gli interventi normativi nel campo delle professioni producano una più o meno improvvisa riduzione delle iscrizioni all'Albo in un dato

comparto professionale provocando una interruzione di iscrizioni alla competente Cassa di Previdenza.
Infatti gli Enti *ex* D.Lgs. n. 509/1994 nascono dalla privatizzazione di gestioni pensionistiche caratterizzate da un sistema di calcolo retributivo e da una iniziale eccessiva generosità della promessa previdenziale. Dal sistema pubblico si è ereditato anche il meccanismo di finanziamento che è rimasto a ripartizione (*Pay As You Go*) spurio. Il quadro finanziario si completa rammentando che il provvedimento istitutivo (come tutti i successivi) delle Casse privatizzate tende a chiarire che in nessun caso alcun onere previdenziale sarà a carico dello Stato. La conclusione intuitiva è che il debito latente che ciascuna Cassa ha più o meno accumulato può essere estinto solo caricandolo "spalmato" sulle future generazioni: il mancato afflusso di nuovi iscritti non solo non permetterebbe equità intergenerazionale, ma porrebbe mettere in crisi gli equilibri finanziari della gestione previdenziale "*in estinzione*". (A Trudda; Casse di Previdenza: analisi delle dinamiche attuariali, Giappichelli, 2008, pag. 126).
Con la Cassa unica **solo di costi degli Organi di gestione si potrebbero risparmiare 30 milioni di Euro.**
Dividendo tale somma per € 13.000,00 (pari grossomodo al minimo annuo pensionistico) si potrebbero erogare 2.307 interventi di Cassa integrazione speciale a favore dei giovani professionisti, senza dover chiedere alcunché allo Stato.
Oggi il rischio di "pubblicizzazione" esiste ma non va sopravalutato.
È vero che il legislatore, nazionale e comunitario, guardano spesso agli enti non in ragione della loro natura, privata o pubblica,ma in ragione della funzione pubblica che svolgono.
È una attenzione meritoria di pungolo alle casse private per dotarsi di strutture nuove in grado di garantire nel tempo l'esercizio della funzione pubblica che svolgono senza aiuti da parte dello Stato.
Occorre intensificare il processo di "responsabilizzazione della funzione" declinando gli enti in una concezione più moderna in grado di accompagnare i professionisti lungo tutto l'arco della loro vita e quindi in grado di rispondere ad esigenze non solo previdenziali.
Non c'è la bacchetta magica o la lampada di aladino da strofinare ma occorre unire i cervelli in uno sforzo di modernizzazione.
Le casse private di previdenza sin qui hanno svolto bene il loro compito.
Ora si tratta di adeguarsi alla domanda di un welfare più moderno.

Paolo Rosa

STUDIO LEGALE
AVV. AURELIO VANTI
Verona

Egregio Signore
Casimiro avv. Pacini
Viale della Vita Nuova
Altrove

Per il Tramite di
Edizioni Lambaradan
Corso Cavour 38
37121 Verona

Oggetto: Diffida

In nome e per conto della dott.ssa Luisa Von Garo, comunico quanto segue:

1. La mia assistita opera quale dirigente presso la Cancelleria fallimentare del locale Tribunale. Alla stessa è sempre stata universalmente riconosciuta elevata competenza professionale, integrità morale, ottima reputazione personale. Qualità queste che rischiano di venire adombrate non certo per demerito della mia cliente quanto per i fatti successivi alla pubblicazione del libello "Buon Natale Avvocato" da Voi edito.
2. Peraltro, lo stesso scrivente in detta pubblicazione viene minzionato, ma, fermo restando la libertà di minzione, si sarebbe preferito una maggiore continenza nel coinvolgere la mia persona, notoriamente restia alla ribalta.
3. A prescindere, allo stato, da quanto sopra, fatto sì è che -a partire dal mese gennaio 2011- la mia cliente ha ripetutamente subito le non desiderate attenzioni dell'avv. Pacini, il quale in data 14 gennaio si è presentato nell'ufficio della dott.ssa Von Garo con un mazzo di rose rosse augurando alla stessa "Buon Valentino" e oggi, 14 febbraio, esattamente un mese dopo, ha fatto recapitare in detto ufficio una scatola, destinata alla mia cliente, contenente una spilla d'oro recante l'incisione *"da Ludovico, perdutamente, nel 150 ° anniversario dell'Unità d'Italia"*, anche in questo caso con un mese di anticipo rispetto alla data della ricorrenza.
4. Dette iniziative rivelano un'illecita attività di *strakking* mirata a minare la resistenza della vittima con regali e sorprese offerti irritualmente ma con modalità scientificamente seriali. Com'è noto, e non sia considerata una sciocca vanteria, se detta figura di illecito (*the strakking*) è stata recentemente fatta propria anche dal Legislatore nazionale, ciò è dovuto alla positiva accoglienza che le pubblicazioni dello scrivente in materia hanno ricevuto in dottrina e giurisprudenza. Ma non è quale antesignano e teorico dello *strakking* che la dott.ssa Von Garo si è rivolta allo scrivente, quanto piuttosto in forza di antica amicizia personale. La mia cliente, infatti, decisamente turbata ed imbarazzata dalla prima iniziativa dell'avv. Pacini, si era confidata con lo scrivente, il quale non ha esitato a consigliare una denuncia nei confronti dello *strakker* se lo stesso avesse, come prevedibile, reiterato le attività di stancamento il giorno di San Valentino
5. E così è stato. Va da sé che la dott.ssa Von Garo non intende lasciarsi logorare altri 30 giorni nell'ossessione di quanto potrà ancora verificarsi, ad opera del Pacini, nella ricorrenza del 150 ° anniversario dell'Unità d'Italia. Vero è che ancora non si sa se gli uffici del Tribunale resteranno, per detta ricorrenza, aperti al pubblico, ma ciò aumenta, piuttosto che no, lo stato di incertezza della vittima, con ulteriore aggravamento della sua condizione di *waiting distressed for strakker.*
6. A questo punto, è d'obbligo una diffida che prevenga ulteriori iniziative illecite o comunque tali da porre la mia assistita a disagio nel contesto ove svolge le sue pubbliche funzioni. Essendosi reso irreperibile l'avv. Pacini, Vi invito a fargli pervenire la presente trovandolo in quel Altrove dove lo avete cacciato e che riteniamo responsabile della sua pericolosa metamorfosi da professionista misconosciuto -e come tale innocuo- a stressante molestatore.
7. Colgo l'occasione per farVi presente che le mia attività di elaborazione giuridica non si sono limitate, com'è ovvio, allo *strakking*, essendosi estese ad altre figure di più recente concezione e di assoluta attualità e che la Vostra casa editrice potrebbe fregiarsi di avere per prima promosso. Cito ad esempio:
   - lo *escorting*, che in buona sostanza focalizza lo stress dell'addetto alla scorta costretto suo malgrado a prelevare e *scortare* l'*escort* nella magione privata del Presidente del Consiglio. Laddove, poi, il prelievo sia stato anticipato da comunicazione via mail, il fenomeno, a questo punto maggiormente complesso, andrebbe riconfigurato come *e-scorting*;
   - il *balding*, ovvero anche *ubalding*, che inquadra l'atteggiamento baldanzoso e foriero di umiliazione da parte del proprietario di cane abbiente (e del suo cane) verso il proprietario di cane dimesso (e del suo cane);
   - il *mutanding*, che inquadra il disagio –difficilmente quantificabile sul piano risarcitorio- del telespettatore costretto a posare lo sguardo sulla esposizione della biancheria intima di Ferrara Giuliano in pubbliche manifestazioni.

Potrei continuare, ma il senso della misura mi impone di concludere.
Se, come sono certo, siete in contatto con l'avv. Pacini riferitegli cortesemente che non c'è nulla di personale nella diffida a lui diretta, prova ne sia la mia disponibilità a consentirVi di pubblicare le mie fatiche intellettuali.
Distinti saluti

Avv. Aurelio Vanti

I messaggi degli amici

7. GIU. 2010 11:14 ST. LEG. CACCIAVILANI NR. 829 P. 1
ST. LEG. CACCIAVILANI

Studio dell'Avvocato Ivone Cacciavillani

AVV. IVONE CACCIAVILLANI
AVV. PROF. CHIARA CACCIAVILLANI
AVV. AGOSTINO CACCIAVILLANI
AVV. CARLO ALBERTO TESSERIN
AVV. GIACOMO QUARNETI
DOTT. GIANMARCO BERTO
DOTT. ALESSIA CAPRIUOLI
DOTT. RICCARDO FERRI

30039 STRA (VENEZIA)
PIAZZA MARCONI, 48
TEL. (049) 502061 - 502666
TELEFAX (049) 9800585
segreteria@studiocacciavillani.com

C.F/P.I 01836680272

Stra, 4 giugno 2010

Gent.mi
Avv. Lamberto Lambertini e Associati

Caro Collega,

ho letto con autentico diletto il *Lambaradan* dedicato al XXV anniversario che avete avuto la cortesia di inviarmi: è veramente molto bella l'idea che vi è espressa, così come vive, e per certi versi toccanti, sono le storie che vi sono narrate.

Mi è ben chiara l'importanza di un anniversario di questo genere, che non è occasione per un'autocelebrazione ma, piuttosto, per una riflessione corale, pur da prospettive diverse, su esperienze e su percorsi esistenziali vissuti insieme: cosa che Voi siete riusciti a fare benissimo.

Ho riconosciuto molte cose che sono anche mie in più di un contributo: è vero che non ho vissuto l'ansia dell'avvio che traspare da *Papé Satan*, avendo io iniziato il mio percorso nello studio paterno, ma vivo quotidianamente la fatica del mettersi continuamente in gioco, del continuare a cercare, del non dare nulla per scontato o per definitivamente acquisito.

E mi sono riconosciuta anche nell'idea di professione, e nelle valutazioni sul come farla oggi, di Lamberto.

In definitiva sono molto contenta di averVi letto....

Con i più sinceri complimenti,

Chiara Cacciavillani

STUDIO LEGALE
Via Amatore Sciesa, 10 37122 VERONA

Tel.045 8034622 / 8030596 - Fax 045 8036004
E-mail: castelletti@studiolegalecastelletti.it / zermini@tiscalinet.it

Avv. BRUNO CASTELLETTI
Patrocinante in Cassazione
Avv. BENJAMINO ZERMINI
Revisore Contabile
Avv. DAVIDE CASTELLETTI
Avv. SILVIA BENATI
Avv. GIULIANA CASTELLETTI,
Avv. NICOLETTA PIANIGIANI

Egr. Sig. Avv.
LAMBERTO LAMBERTINI
Corso Cavour, 34
37121 **VERONA**

Verona, 3 novembre 2010

Caro Lamberto,

abbiamo ricevuto la Tua interessante e stimolante Rivista.

Grazie, grazie di cuore per il pensiero e complimenti, complimenti vivissimi per la Tua iniziativa molto apprezzabile.

Nel mondo della nostra professione, non sempre attento a tutto ciò che ci sta attorno, sia lodato un collega che apre nuovi spazi e nuove prospettive per un futuro che corre sempre più velocemente.

Ma la cosa che più ci ha colpito è l'Editoriale dove si cita la poesia e, in particolare, la poesia "Autunno" di Vincenzo Cardarelli che è il poeta del '900 prediletto e che, in famiglia, tutti sono stati "obbligatoriamente liberi" di mandare a memoria.

Ad majora, caro amico e con l'augurio di poter stare insieme (se lo augura, soprattutto, il Castelletti senior) per le nozze d'oro della Tua associazione.

Un abbraccio affettuoso

Bruno e Davide Castelletti

Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi eventuali allegati hanno carattere riservato e sono rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. Nel caso in cui la presente comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi preghiamo di avvisarci immediatamente e di distruggerla, facendoVi presente che la sua diffusione, distribuzione e/o riproduzione è contraria alla legge. Grazie.

STUDIO LEGALE
Avv. BRUNO DE MARCHI

Treviso, li 14/12/2010

Anticipata via fax
al n. 045/8034080

Preg.mo Signor
Avv. LAMBERTO LAMBERTINI
Palazzo Canossa
Corso Cavour, 44

37121 VERONA

Carissimo Lamberto,

innanzitutto Ti ringrazio per l'onore che mi fai nell'essere ricompreso nella cerchia dei Tuoi colleghi ed amici ai quali fai gentile omaggio della splendida e preziosa rivista "Ambaradan", che leggo sempre con grande interesse e piacere.

Desidero esprimerTi la mia personale stima ed ammirazione che, ovviamente, vanno estese a tutti i componenti dello Studio Legale Lambertini.

Ci conosciamo da molti anni e posso dire, con tutta sincerità, di aver sempre apprezzato le alte doti di competenza e professionalità che caratterizzano lo Studio Legale Lambertini & Associati.

Mi viene in mente che, esattamente un anno fa di questi giorni, ci siamo ritrovati quali Presidenti di Commissioni per gli Esami di Avvocato avanti la Corte d'Appello di Venezia: "lapsus calami", Tu quale I° Presidente della Commissione di Esami, il sottoscritto quale Presidente della VI^ Sottocommissione.

L'occasione è stata per me particolare motivo di soddisfazione, anche perché mi ha consentito di rinsaldare il nostro rapporto di amicizia.

Auguro a Te e famiglia, nonché a tutti i Colleghi del Tuo Studio, un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

Saluti affettuosi.

Bruno De Marchi

31100 Treviso – Viale Monte Grappa, 26 – Tel. 0422 430684 – Fax 0422 265170 – E-mail: avvocatodemarchi@libero.it –
C.F. DMR BRN 50P13 G229D – P. IVA 00 762 610 269

Verona 20/12/2010

Il Procuratore della Repubblica
Verona

Gent.mo Avv. Lambertucci,

nel manifestarle la mia profonda riconoscenza per il graditissimo omaggio natalizio, la prego di porgere i miei più sentiti ringraziamenti al suo "amico" sig. Martin Bell per la gradevolissima e dotta lettura che mi ha regalato e che mi ha tenuto compagnia in questi lunghi e freddi pomeriggi invernali, pre-festivi, durante i quali, per una fastidiosa quanto passeggera influenza sono stato "costretto" a letto, mentre fuori fioccava abbondante la neve. Felicissima coincidenza.

Devo confidarle, però, che appassionato dalla storia e preso dalla colorita descrizione dei luoghi in cui essa è ambientata, non sono riuscito, e me ne dolgo, a cogliere le due incongruenze dall'autore generosamente lasciate in omaggio all'acume di chi pazientemente fosse riuscito ad arrivare in fondo alla lettura.

Residua, pertanto, una comprensibile
curiosità che spero mi verrà dipanata
non appena, lasciate alle spalle le feste
comandate, mi verrà concesso il privile-
gio di incontrarla, assieme alla sua
gentile consorte, meglio se seduti
attorno ad un tavolo -

Saprò finalmente se il Sig. Bell ci
riserverà in futuro altri enigmi, chi sia in
realtà la bella e tenebrosa Simonetta, e
scoprirò perché mai non sia stata recepi-
ta quella "singolare recensione" del libro
di Garofiglio -

Ad ostentazione della mia alta attenzione
nella lettura, e solo a tale scopo, la prego di
segnalare all'amico Martin i seguenti refusi,
sicuramente ascrivibili allo stampatore:
rigo 5 di pag. 50 - rigo 10 di pag. 85
e rigo 4 di pag. 118 - (nella mia vita
precedente, come è noto, facevo il correttore
di bozze) -

Un caloroso abbraccio ed un "terronico"
doppio bacio da estendere, mi raccomando, al
suo caro Sig. Martin Bell -

Mario

Studio Legale
Clementi - Campostrini - Tolentinati

Avv. Pietro Clementi
Avv. Paola Campostrini
Avv. Maurizio Tolentinati
Avv. Giuseppe Clementi
Avv. Federica Severino
Avv. Bernardino Clementi
Dr. Maria Clementi

Verona, lì 21/12/2010

Egr. Sig. Avv.
LAMBERTO LAMBERTINI
Corso Cavour 44

37121 VERONA
fax: 045.803.40.80

Caro Lamberto,

gli ultimi numeri di "L'Ambaradan" mi erano parsi molto interessanti, e devo ammettere che avevo invidiato la Tua fantasia, la Tua inventiva e la Tua capacità di realizzare iniziative che, evidentemente, erano per Te un sogno.

Non Ti avevo scritto, e avevo fatto bene, perché (non si sa mai) avrei rischiato di vedere qualche mia riga da Te pubblicata.

Poiché penso che, ormai, non pubblicherai più le lettere dei Tuoi amici (comunque non la mia perché non darebbe comunque prestigio), ho sentito il bisogno di dirTi che mi piace questa Tua vivacità e come apprezzo che Tu Ti ricordi dei vecchi amici.

Non dico nulla del libretto sul "Buon Natale", perché ancora non l'ho letto.

Buon Natale a Patrizia ed a Te con viva cordialità.

Tuo

Pietro Clementi

37122 Verona - Via Scalzi, 20
Tel. (045) 8004812 - Telefax (045) 590783
email clementi@sis.it

STUDIO LEGALE
MEDURI

avv. LUIGI MEDURI
patrocinante in Cassazione
luigi.meduri@studiomeduri.it

avv. ELISA GAGNI
elisa.gagni@studiomeduri.it

avv. GIOVANNI PETTOELLO
giovanni.pettoello@studiomeduri.it

avv. ROBERTO TOSETTO
roberto.tosetto@studiomeduri.it

... avv. ROSSANA BEMBO
rossana.bembo@studiomeduri.it

Verona, lì 12 gennaio 2011

Spett.le
Casa Editrice
I libri del Lambaradan
Corso Cavour 36
Verona

Oggetto: "Buon Natale avvocato" // "Buon San Valentino dottoressa"

Si è rivolto al mio studio il Presidente della "Associazione Amici dei Lettori di lingua straniera dell'Università di Verona- *componente francofona*", il quale mi riferisce che, in ambito associativo, è stata data Lettura del libro *"Buon Natale avvocato"*, apprendendosi in detta sede che l'autore si sarebbe dichiarato di nascita francese e "lettore li lingua straniera presso l'Università locale".
Effettuati i doverosi accertamenti, la mia assistita informa che nessun Martin Bell è lettore di lingua straniera presso la nostra Università.
Ciò si può affermare anche dopo avere consultato la "Associazione Amici dei Lettori di lingua straniera dell'Università di Verona- *componente anglofona*". Questi ultimi hanno, peraltro, suggerito di chiedere informazione al dott. Martino Campana, dirigente in pensione dell'economato della Facoltà di Lingue, che corrisponderebbe alla traduzione di Martin Bell secondo i colleghi della componente anglofona.
Il Presidente della mia assistita, suonato il campanello dell'abitazione del dott. Campana si è sentito opporre affermazioni irripetibili al citofono ed ha desistito. Pare, comunque, da ulteriori accertamenti effettuati con la vicina di casa, che il dott. Campana soffra di un particolare disturbo psichico legato alla persistente associazione, nel corso della sua esistenza, del di lui nome a quello di Martino Campanaro, poi santo, con conseguente incontenibile irascibilità al suono di campane e campanelli.
Escluso, pertanto, che detta persona possa identificarsi con l'autore del pregevole racconto, si ritiene spiegata la prima delle due incongruenze segnalate nella postfazione.
Quanto alla seconda incongruenza, lo scrivente procuratore ritiene possa essere ravvisata nella circostanza che l'avv. Ubaldo Baldi non può, alla domanda "Come va?", avere risposto "da dio".
Ovvero: può anche come sopra avere risposto e continuare a rispondere, ma trattasi di incongruenza essendo egli noto agnostico.
Vero è che trattasi di risposta non impegnativa sul piano delle credenze spirituali. Ma all'avv. Baldi, che ci pare essere il vero autore del racconto, diciamo che proprio il suo scritto conferma che esiste un'intelligenza superiore che annoda i fili misteriosi che separano il visibile dall'invisibile.
Prova ne sia che proprio stamane, in Tribunale, lo scrivente ha notato il collega Casimiro Pacini che, armato di un mazzo di rose rosse, bussava alla porta della cancelleria fallimentare, si intrufolava timidamente nella stanza e, con sorprendente anticipo rispetto al calendario, salutava la dirigente con un "Buon San Valentino, dottoressa.."

Con i migliori saluti

Avv. Luigi Meduri

MAURIZIO MARINO
NOTAIO

Caro Lamberto,

grazie per gli auguri
e grazie per questo
tuo piacevolissimo
ultimo iniziativo.
Sei sempre straordinariamente innovativo.
Gli miei auguri di Buon
Natale a te e al tuo
magnifico gruppo di studio.

VIA AURELIO SAFFI, 2/D - 37123 VERONA - TEL. 045 8003200 - FAX 045 8008714

MUSEI D'ARTE e Monumenti | Comune di Verona Assessorato alla Cultura

21.12.2010

Caro Lamberto,
il tuo piacere è sorprenderci! Grata del tuo bel libro (a quando un vostro museo?) ricambio con amicizia i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo

Paola

Maria Morganti, *Dialogo con la Madonna decapitata*
Dipinto inserito nella cornice insieme alla
Madonna col bambino di Andrea da Murano
fotografia Francesco Allegretto, Venezia

mostra *Maria Morganti. L'unità di misura è il colore*
Verona, Museo di Castelvecchio
15 ottobre 2010 - 9 gennaio 2011

LA

LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

VERONA

Palazzo Canossa

Corso Cavour, 44, 37121

Tel. 045.8036115 - Fax. 045.8034080

VICENZA

Palazzo Franceschini Piovene

Contrà Porti, 24, 36100

Tel. 0444.547898 - Fax. 0444.320600

MILANO

Via Borgogna, 5, 20122

Tel. 02.76316831 - Fax. 02.76398627

ROMA

Palazzo delle Assicurazioni Generali di Venezia

Piazza Venezia 11, 00187

Tel. 06.6991603 - Fax. 06.6991726

www.studiolambertini.it

Vino, Arte, Cinema.
Come finanziare le eccellenze italiane

Sandro Boscaini
Presidente di Masi Agricola SpA

presenta

di Kate Singleton
"Mister Amarone. Un uomo e un vino dal Veneto al mondo"
Marsilio Editore

Sabato 14 maggio 2011
ore 10.30

Palazzo delle assicurazioni generali, Piazza Venezia 11
ROMA

Maria Vittoria Marini Clarelli
Sovrintendente Galleria Nazionale d'Arte Moderna
e Contemporanea di Roma

Paola Marini
Direttrice Museo di Castelvecchio di Verona

Elda Ferri
Produttrice cinematografica
Presidente Jean Vigo Italia

Simona Bellettini - Alessio Lazzareschi
Partners BLM Studio Legale

Samuele Sorato
Direttore Generale Banca Popolare di Vicenza

Sono stati invitati a partecipare al dibattito

Giancarlo Galan
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Giuliano Urbani
Presidente Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
"Leonardo da Vinci" di Milano